

Servizio Aziende agricole e Territorio rurale

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Provincia Autonoma di Trento

BANDO

| | |
|---------------------------|---|
| MISURA 125: | Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura <i>Articolo 20 (b) (v) e 30 del Reg. (CE) n. 1698/2005</i> <i>Allegato II punto 5.3.1.2.5 Reg. (CE) n. 1974/2006</i> |
| SOTTOMISURA 125.1: | Bonifica |
| SOTTOMISURA 125.2: | Irrigazione |
| SOTTOMISURA 125.3: | Viabilità agricola |
| MISURA 321: | Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale <i>Articolo 52 (b) (i) del Reg. (CE) n. 1698/2005</i> <i>Allegato II punto 5.3.3.2.1 Reg. (CE) n. 1974/2006</i> |

A. Disposizioni di carattere generale per le misure 125 (125.1, 125.2, 125.3) e 321

LEGENDA

Documentazione probante: per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione di fattura, ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità.

Bonifico o strumenti equivalenti: sono considerati strumenti equivalenti tutti quelli utilizzati tramite una transazione bancaria che ne traccia la movimentazione e dai quali risulta l'ordinante, il creditore, la causale, quali ad esempio Ri.ba, ecc.

Health Check: una delle riforme del secondo pilastro della Politica Agricola Comunitaria. Unitamente al Piano Europeo di Ripresa Economica la riforma Health Check, attraverso l'aumento progressivo della modulazione obbligatoria, ha prodotto un trasferimento di risorse di spesa pubblica dal primo al secondo pilastro della PAC.

A.1 INTRODUZIONE

Le disposizioni contenute nel Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (di seguito denominato Programma) per le Misure 125 e 321 costituiscono norme di riferimento che devono essere rispettate. La presente deliberazione definisce ulteriori disposizioni applicative ai sensi del punto 11.2 del Programma.

A.2 APPLICAZIONE TERRITORIALE

Come evidenziato nelle parti iniziali (paragrafo 3.2) del Programma, la classificazione del territorio provinciale effettuata dalla Direttiva del Consiglio CEE n. 268/75 e dal D. Lgs IT 146/97, entrambi tuttora in vigore, riconduce tutta la provincia di Trento a "Zona svantaggiata di montagna".

A questa classificazione si è accostata la classificazione del Piano Strategico Nazionale (PSN) che vede il Capoluogo trentino come unico Polo urbano (Area A), lasciando il territorio provinciale nella categoria di Area rurale con problemi complessivi di sviluppo (Area D).

La misura **125** "Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della Silvicoltura" articolata nelle misure 125.1 "Bonifica", 125.2 "Irrigazione" e 125.3 "Viabilità agricola" viene applicata sull'intero territorio provinciale (Area A e Area D). La misura **321** "Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale" viene applicata limitatamente all'Area D con esclusione del Polo urbano (Area A).

A.3 TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande presentate, alla struttura competente, ai sensi della precedente lettera A.1 devono essere presentate dal legale rappresentante **dal 3 maggio 2010 fino al 18 giugno 2010**. Non saranno ricevibili domande presentate successivamente al predetto termine.

A.4 MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda deve essere presentata a firma del legale rappresentante in unica copia. La stessa DEVE essere completa, al momento della presentazione, di tutta la documentazione richiesta in un'unica copia, come previsto nella parte specifica per ogni misura.

La duplice copia della documentazione sarà richiesta solo laddove il formato particolare della medesima ne renda difficoltosa la duplicazione. Per gli allegati progettuali potrà essere richiesta una copia su supporto informatico della medesima.

Le domande risultanti incomplete della prescritta documentazione al momento della loro presentazione non sono ammissibili a finanziamento.

Si applica in ogni caso quanto previsto dalla vigente normativa in materia di procedimento e di documentazione amministrativa (L.P. 23/92).

A.5 IMPORTO MINIMO DI SPESA RICHIESTO PER DOMANDA E INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ RIVOLTE AL PUBBLICO

Ai fini dell'ammissibilità a finanziamento l'importo minimo di spesa richiesto per ogni singola domanda di finanziamento deve essere pari ad almeno Euro 50.000,00. Al di sotto di tale limite l'investimento è considerato di sostituzione, in quanto non consente un miglioramento in termini ambientali e di sicurezza relativamente al territorio interessato dall'iniziativa.

Ai sensi del Reg. (CE) n. 1974/2006 e ss. mm. ii, Allegato VI "Informazione e pubblicità sul sostegno da parte del FEASR" è obbligo a carico del beneficiario, nel caso di acquisti di attrezzature fisse e interventi strutturali di costo superiore ad Euro 50.000,00 l'affissione di una targa informativa o di un cartello informativo nei luoghi in cui sorgono infrastrutture di costo superiore ad Euro 500.000,00. Per quanto riguarda i contenuti e le descrizioni si rinvia al medesimo allegato. In caso di mancato rispetto degli obblighi verranno applicate le riduzioni ed esclusioni di cui alle deliberazioni della Giunta provinciale adottate in materia.

A.6 RIFERIBILITÀ TEMPORALE AL PERIODO DI VIGENZA DEL FINANZIAMENTO

Al fine di salvaguardare l'effetto incentivante del contributo comunitario, sono considerate ammissibili le attività e le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della relativa domanda. Sono comunque considerate ammissibili le spese di progettazione (spese tecniche) sostenute dal beneficiario prima della data di presentazione della domanda.

A.6.1 REALIZZAZIONE ANTICIPATA DELLE INIZIATIVE

Gli interventi o acquisti oggetto di finanziamento possono essere effettuati prima del provvedimento di concessione delle agevolazioni purché i lavori abbiano avuto inizio e gli acquisti siano stati effettuati dopo la presentazione della regolare domanda di agevolazione. Ai fini dell'ammissibilità al finanziamento, l'iniziativa dovrà in ogni caso essere realizzata nel rispetto delle disposizioni previste dalla presente deliberazione. L'avvio anticipato non vincola in alcun caso l'amministrazione alla concessione del relativo contributo.

A.7 ITER PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

A.7.1 Procedura per la concessione del contributo

L'istruttoria delle domande è assegnata al Servizio Aziende Agricole e Territorio rurale, al quale spetta la predisposizione della graduatoria di approvazione delle iniziative presentate e la redazione del parere tecnico-amministrativo. Al parere segue l'approvazione dell'iniziativa mediante determinazione del Dirigente, nella quale vengono specificati, tra l'altro, il beneficiario, la spesa ammessa, la percentuale di contributo, l'ammontare del contributo, i tempi per l'esecuzione dei lavori.

La graduatoria delle domande deve essere approvata dal Servizio competente entro 45 giorni a partire dal giorno successivo a quello di chiusura del bando. Per quanto riguarda i termini massimi di conclusione del procedimento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Per investimenti che comportano una spesa preventivata di importo superiore ad Euro 2.000.000,00 si deve acquisire il parere del Comitato Tecnico per il Settore Agricolo, che valuta l'intervento nel suo complesso.

A.7.2 Pareri ed autorizzazioni

La concessione del contributo è subordinata, per le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 2 della L.P. 26/93 e ss. mm. e ii., ai pareri di cui al combinato disposto dell'art. 55 e 58 della L.P. 26/93 e ss. mm. e ii e al parere del Comitato Tecnico per il Settore Agricolo, di cui all'art. 11 della L.P. n. 4/2003 e ss. mm. ii, qualora la spesa preventivata dalle singole iniziative superi l'importo di Euro 2.000.000,00 e fino al limite previsto di cui all'art. 55 comma 2 lett. a) della L.P. 26/93 e ss. mm. ii..

Nel caso di espressione dei pareri del Comitato per il Settore Agricolo (CTSA) e Comitato Tecnico Amministrativo dei Lavori Pubblici (CTA) sarà cura del Servizio redigere un "parere aggiuntivo" nel quale venga richiamato l'obbligo del rispetto della normativa comunitaria, nazionale e provinciale in materia di lavori pubblici per l'affidamento e l'esecuzione dei lavori nonché la documentazione da produrre in sede di verifica per la liquidazione dei benefici.

Nel caso di modifiche alla suddetta normativa in materia di lavori pubblici, questa sarà di immediata applicazione ai soggetti beneficiari quali amministrazioni aggiudicatrici.

I pareri di cui al presente punto dovranno richiamare l'obbligo del rispetto della normativa sopraccitata in materia di lavori pubblici per l'affidamento ed esecuzione dei lavori.

Prima della consegna dei lavori dovrà essere prodotta la dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale il beneficiario dichiara che sono state espletate le prescritte procedure di affidamento delle opere nel pieno rispetto della disciplina comunitaria, nazionale e provinciale in materia di lavori pubblici di interesse provinciale.

A.8 PRIORITÀ DI FINANZIAMENTO

Le graduatorie di accesso ai contributi delle domande presentate sono redatte sulla base di punteggi di merito, attribuiti in funzione dei criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza del Programma. Per quanto riguarda il dettaglio dei criteri di selezione si rimanda a quanto disposto nelle seguenti sottomisure 125.1 Bonifica, 125.2 Irrigazione, 125.3 Viabilità agricola e nella misura 321.

A.9 TIPOLOGIA DELLE AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni possono essere concesse sotto forma di:

1. **Aiuti cofinanziati**
 - a) **contributo in conto capitale.**
2. **Aiuti aggiuntivi a totale carico Pat**
 - a) **contributo in conto capitale;**
 - b) **contributo in annuo costante;**
 - c) **combinazione delle modalità a) e b).**

La tipologia di intervento pubblico (conto capitale, anno costante o combinazione delle due) è stabilita in relazione alle disponibilità finanziarie per l'anno di riferimento, nel provvedimento di concessione del Dirigente. Per spese ammissibili a finanziamento inferiori o eguali a 250.000,00 Euro la forma di contribuzione prevista è di norma quella del conto capitale.

Le percentuali di finanziamento sono definite, in dettaglio e per tipologia di intervento, nell'ambito della singola misura.

Gli interventi in anno costante sono erogabili in un arco temporale di 5, 10 o 15 anni. Le rate sono annuali, costanti e posticipate; possono essere erogate a cadenza semestrale o annuale. In ogni caso, il pagamento delle rate inizia a decorrere dal 30 giugno o 31 dicembre successivi alla data di adozione del provvedimento di concessione.

L'entità della rata è fissata in misura tale che il valore derivante dall'attualizzazione della rata medesima, al tasso di riferimento in essere alla data del provvedimento di concessione, sia pari al contributo in conto capitale. Il tasso applicato corrisponde al tasso di riferimento europeo (IBOR) a un anno vigente alla data del provvedimento di concessione del contributo maggiorato di 100 punti base.

La formula applicata per il calcolo del valore attuale è la seguente:

$$R = C \frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1}$$

dove:

- "R" - Indica la rata annua costante posticipata di contributo,
- "C" - Indica l'importo del contributo in un'unica soluzione,
- "i" - Indica il tasso annuo di capitalizzazione pari al tasso vigente
- "n" - Indica la durata del contributo, espressa in anni.

Possono essere concesse anticipazioni come previsto al punto A.14.

Le rate già maturate sono liquidate in un'unica soluzione ad avvenuto collaudo delle opere. Le restanti rate sono liquidate alle scadenze stabilite nella determinazione del Dirigente di concessione del contributo.

Se in fase di istruttoria del collaudo si dovessero verificare delle variazioni sulla spesa, che comportino una riduzione delle rate spettanti e di conseguenza la rideterminazione delle stesse, l'eventuale importo erogato a titolo di anticipazione sarà rideterminato con regolazione contabile ai sensi dell'art. 51-4° c. della L.P. n. 7/79 e ss.mm.ii.

Gli interessi dovuti saranno calcolati al tasso legale vigente tempo per tempo e per il e per il periodo intercorrente dalla data di quietanza dell'importo liquidato alla data del provvedimento di rideterminazione del contributo.

Nel caso in cui il beneficiario fruisca di ulteriori contribuzioni da parte di altri enti pubblici per l'iniziativa oggetto di finanziamento, oltre all'intervento cofinanziato con il concorso della Provincia, queste non potranno superare in termini percentuali la misura massima dell'intervento pubblico specificato in ciascuna misura del PSR 2007-2013.

A.10 DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DELLA SPESA AMMISSIBILE

Il dettaglio delle spese ammissibili a finanziamento è riportato nell'ambito delle singole Misure di intervento. In generale, non sono ritenute ammissibili le spese per interventi di ordinaria manutenzione come definiti dall'art. 77 bis, par. a) della L.P. 5 novembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio e s.m.i.) e investimenti di sostituzione come definiti al successivo punto A. 11.

Non sono inoltre ammesse spese per impianti irrigui, lavori di bonifica e viabilità quando gli stessi siano realizzati su particelle fondiari ricadenti in zone destinate dagli strumenti urbanistici all'espansione edilizia residenziale, direzionale, alberghiera, per campeggi ovvero ad aree produttive del settore secondario a livello provinciale, comprensoriale o locale, commerciali, a servizi pubblici e attrezzature di interesse pubblico (scuole, ospedali, uffici pubblici, verde pubblico, etc.).

Gli aiuti ad investimenti con spese ammissibili superiori a 25 milioni di Euro e gli aiuti di importo effettivo superiore a 12 milioni di Euro sono oggetto di notifica specifica alla Commissione Europea a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

A.10.1 Lavori

Relativamente alla realizzazione di opere edili a misura (scavi, fondazioni, strutture in elevazione, reti infrastrutturali a carattere irriguo, viario, opere di bonifica idraulico-agraria, acquedotti, elettrodotti ecc.), i progetti devono essere presentati ai sensi della Legge Provinciale 10 settembre 1993, n. 26 "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti", redatti sulla base delle voci di spesa contenute nel prezzario della Provincia Autonoma di Trento.

Si rimanda alle singole misure il dettaglio della documentazione richiesta.

Per la determinazione della spesa ammissibile in fase di concessione del contributo si assumono i valori indicati negli elaborati progettuali, purché ritenuti congrui con riferimento ai prezzari provinciali previsti dall'art. 13 della L.P. 26/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'importo dei lavori e delle relative forniture da eseguire in economia non può superare il 20% dell'importo complessivo posto a base d'appalto ai sensi del comma 4, articolo 17, della Legge Provinciale 10 settembre 1993, n. 26 "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti".

I prezzi dell'Elenco prezzi provinciale di Trento, che è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige, per gli investimenti realizzati dai beneficiari come lavori in economia in diretta amministrazione vanno considerati ridotti del 20%.

Nel caso di opere e lavori diversi o difficilmente confrontabili con quelli a cui fanno riferimento gli elenchi prezzi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige si assumono i valori indicati negli elaborati progettuali, purché ritenuti congrui con riferimento al prezzario medesimo. La corrispondenza dei valori indicati negli elaborati progettuali ai prezzari provinciali nonché la loro congruità possono essere dichiarati direttamente dal progettista.

In applicazione delle nuove disposizioni previste dal prezzario provinciale 2009 i costi della sicurezza dovranno essere quantificati a parte mediante specifico computo analitico che sommati al costo delle opere costituirà l'importo complessivo dell'intervento

A.10.2 Acquisti di attrezzature e macchine

Disposizioni specifiche relative agli investimenti sono contenute nell'art. 55 del Reg. (CE) n. 1974/2006. Nel caso di acquisizione di beni materiali mobili, quali impianti, macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci del prezzario della Provincia Autonoma di Trento (es. strutture prefabbricate ed infissi), al fine di determinare il fornitore e la spesa ammissibile ad aiuto, è di applicazione la Legge Provinciale 19 luglio 1990 n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento".

L'acquisto di beni materiali deve sempre essere comprovato da fatture o da altri documenti aventi forza probante equivalente intendendosi ogni documento che comprovi che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità; inoltre, la natura e la quantità del bene acquistato devono essere sempre specificate.

I beni acquistati devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche e sulle relative fatture deve essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto.

A.10.3 Somme a disposizione del soggetto appaltante

Sono ammesse a finanziamento le somme a disposizione del soggetto appaltante necessarie alla realizzazione degli interventi; rientrano tra queste gli importi ricompresi nel quadro economico generale del progetto esecutivo quali:

- a) i contributi di allacciamento ai pubblici servizi (es. allacciamenti elettrici, ecc.);
- b) i lavori in economia da eseguirsi in diretta amministrazione o per cottimi fiduciari esclusi dall'appalto principale;
- c) ulteriori somme a disposizione, nel limite del 10% del totale delle spese ammissibili relative all'operazione considerata, per eventuali espropri, occupazioni ed acquisizioni di aree esclusivamente per opere irrigue;
- d) le spese per la fornitura di attrezzature;
- e) le spese tecniche per la progettazione e per la direzione lavori, per il coordinamento della sicurezza, per rilievi, per accertamenti, per indagini e sondaggi geognostici, per studi di valutazione di impatto ambientale;
- f) le somme per imprevisti.

A.10.4 Spese tecniche

Sono ammesse a finanziamento le spese tecniche per la progettazione, la direzione dei lavori, per il coordinamento della sicurezza, per rilievi, per accertamenti, per indagini e sondaggi geognostici e valutazioni di impatto ambientale. Dette spese saranno riconosciute ammissibili sull'importo di spesa ammessa a finanziamento.

Per le iniziative la cui spesa ammessa per le opere a base d'asta (lavori+sicurezza+impredvidi+forniture+ lavori in economia) sia inferiore o uguale a 250.000,00 Euro, potranno essere ritenute ammissibili spese tecniche nella misura massima dell'8%, elevabile al 10% nel caso in cui si rendesse necessaria l'attivazione delle procedure previste dal D. Lgs. 81/08 e ss. mm. e ii. (Piano della sicurezza).

Per le iniziative la cui spesa ammessa, come sopra computata, superi i 250.000,00 Euro potranno essere ritenute ammissibili spese tecniche nella misura massima dell' 8% elevabile al 10% nel caso in cui si rendesse necessaria l'attivazione delle procedure previste dal D. Lgs. 81/08 ss. mm. e ii.

(Piano della sicurezza) fino all'importo di Euro 250.000,00; per gli importi eccedenti questo valore le spese tecniche saranno ammesse nel limite massimo del 5% elevabile al 7% nel caso in cui si rendesse necessaria l'attivazione delle procedure previste dal D. Leg. 81/08 e ss. mm. e ii..

Si considerano ammissibili anche le spese tecniche sostenute dal beneficiario prima della presentazione della relativa domanda di agevolazione. Dette spese tecniche, sommate a quelle sostenute successivamente alla presentazione della domanda, sono riconoscibili nei limiti massimi del 10% o del 7% sopra specificati.

Oltre alle spese tecniche per la normale progettazione come sopra specificate si considerano ammissibili altre spese tecniche sostenute per perizie geologiche e geognostiche, studi di fattibilità e per valutazioni di impatto ambientale; anche in questo caso sono ammissibili anche se sostenute dal beneficiario prima della presentazione della relativa domanda di agevolazione.

Le spese tecniche complessive non possono in ogni caso superare il 12% della spesa ammessa in fase iniziale e di quella effettivamente sostenuta in fase finale.

A.10.5 Imprevisti

In riferimento alla tipologia dei lavori e dell'ubicazione degli stessi potranno essere ammesse a finanziamento le somme per imprevisti nella misura del 3% della spesa ammessa dei lavori e delle forniture. Percentuali maggiori e comunque non superiori al 5% dovranno essere adeguatamente giustificate in sede di formazione del quadro economico generale dell'intervento.

A.11 DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DELLA SPESA NON AMMISSIBILE

In base all'art. 71, comma 3, del Reg. (CE) n. 1698/2005, si ricorda che "non sono ammissibili a contributo del FEASR le seguenti categorie di spese:

- a) IVA, tranne l'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme.

L'IVA potrà essere considerata ammissibile sulla base di specifiche decisioni a livello nazionale.

I Consorzi di Miglioramento Fondiario, quali enti economici di natura privatistica, non subiscono la limitazione alla non ammissibilità dell'IVA, in quanto il mancato recupero dell'IVA è dovuto dalla mancanza di soggettività passiva all'IVA ai sensi dell'articolo 1bis del decreto legge 11 aprile 1989, n.125 e pertanto a tali enti viene riconosciuta l'ammissibilità dell'IVA.

- b) interessi passivi;
- c) acquisto di terreni per un costo superiore al 10% del totale delle spese ammissibili relative all'operazione considerata qualora non collegate ad operazioni di conservazione dell'ambiente.

Inoltre, in base all'art. 55 del Reg. (CE) n. 1974/2006, non sono ammissibili le seguenti spese:

- a) i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.), nel caso di leasing con patto di acquisto di nuove macchine, attrezzature e programmi informatici;
- b) l'acquisto di diritti di produzione agricola, di animali, di piante annuali e la loro messa a dimora. Tuttavia, in caso di ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali ai sensi dell'art. 20, lettera b, punto VI del Reg. (CE) n. 1698/2005, le spese per l'acquisto di animali possono costituire spesa ammissibile;
- c) investimenti di semplice sostituzione di un bene in uso.

Relativamente agli investimenti di sostituzione, l'art. 2 comma 17 del Reg. (CE) n. 1857/06 prevede:

«investimenti di sostituzione», investimenti finalizzati semplicemente a sostituire macchinari o fabbricati esistenti, o parti degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati che abbiano almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta al 50% almeno del valore del nuovo fabbricato.

Gli investimenti di sostituzione sono dunque quelli finalizzati a sostituire macchinari o fabbricati esistenti o parte degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione quelli che comportino un risparmio energetico o la protezione dell'ambiente (opere di sostegno della viabilità e dei versanti). Non sono altresì considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda con almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta almeno al 50% del valore del nuovo fabbricato.

Tutto ciò premesso, sono prospettabili le seguenti fattispecie:

A.11.1 Immobili

Non sono considerati investimenti di sostituzione e sono quindi ammissibili a finanziamento, i seguenti interventi:

- ricostruzione o acquisto di fabbricato in sostituzione di fabbricato aziendale di almeno 30 anni di vita, a seguito della sua completa demolizione;
- recupero o ristrutturazione di edifici per i quali le spese complessive dell'intervento di recupero siano superiori al 50% del valore stimato del nuovo edificio;
- lavori edili su fabbricati esistenti necessari e funzionali o finalizzati alla installazione di nuovi macchinari ammissibili a finanziamento;
- lavori edili funzionali alla realizzazione e/o installazione di nuovi impianti tecnologici, strutture di servizio e dotazioni precedentemente non esistenti;
- ampliamenti a nuovo delle strutture esistenti funzionali e coerenti alle attività produttive aziendali;
- acquisto o costruzione o ricostruzione o recupero o ristrutturazione di fabbricati che consentano un aumento di oltre il 25% della capacità di produzione, stoccaggio, trasformazione e lavorazione dei prodotti agricoli;
- acquisto/costruzione/ricostruzione/recupero/ristrutturazione di fabbricati che consentano la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento.

A.11.2 Dotazioni (macchine, attrezzature)

Non sono ammessi investimenti finalizzati alla semplice sostituzione di macchinari con altri nuovi o aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione del **25%**, intesa come rendimento e/o quantità totali lavorate nel ciclo di produzione/trasformazione/commercializzazione cui l'investimento è funzionale.

Non è considerato investimento di sostituzione l'acquisto di una macchina o di un'attrezzatura di recente introduzione che ne sostituisce un'altra di pari funzioni con almeno 10 anni di età.

Per “recente introduzione” si intende la presenza della dotazione nel catalogo del fornitore da non più di tre anni (da attestarsi nel preventivo del fornitore).

Non è considerato investimento di sostituzione l’acquisto di macchine e/o di attrezzature che consentano la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento.

Non è considerato investimento di sostituzione l’acquisto di macchine e/o di attrezzature che consentano di modificare sostanzialmente le tecnologie adottate, compresi i nuovi adattamenti o le dotazioni per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono altresì ammessi gli investimenti che comportino un risparmio energetico o una riduzione delle emissioni nocive nell’atmosfera pari ad almeno il 15%.

A.12 VARIANTI

Ai fini della presente deliberazione, s’intendono varianti tutte le modifiche apportate all’iniziativa approvata in sede di concessione del contributo. Per essere ammissibili, non devono alterare le finalità tecnico-economiche dell’iniziativa. La misura dell’intervento provinciale è pari a quella prevista dal provvedimento principale.

Ogni variante deve essere comunicata preventivamente al Servizio Aziende Agricole e Territorio Rurale. Sulla base della tipologia della stessa e con riferimento alla distinzione sotto precisata e all’entità delle modifiche alla spesa ammessa, il Servizio formulerà la risposta alla comunicazione, esprimendo in ogni caso un parere in merito al rispetto del requisito per l’ammissibilità ovvero che la variante proposta non alteri le finalità tecnico-economiche dell’iniziativa.

Nel caso invece si ravvisi la necessità o l’opportunità di procedere, a causa della variante presentata, ad una rideterminazione della spesa ammessa ai fini della concessione del contributo e alla contestuale approvazione della variante medesima, il Servizio richiederà, se non già presentata, la documentazione prevista a tal fine.

Ai fini dell’approvazione della variante la documentazione da presentare è ricondotta a quella prevista per la presentazione della domanda iniziale, in funzione della tipologia dell’iniziativa preventivata, con riguardo ai documenti e agli elaborati che per effetto della variante risultano modificati, integrata da una relazione tecnica esplicativa e da un quadro di raffronto.

In caso di nomina di un collaudatore in corso d’opera, ai sensi dell’art. 6 del capo I del DPGP del 30 settembre 1994 n. 12-10/Leg., lo stesso dovrà esprimere un parere preventivo in merito alla variante proposta che sarà allegato alla comunicazione sopra citata.

NON SONO AMMESSE VARIANTI SUPPLETIVE.

E’ consentita UNA SOLA VARIANTE TECNICA, non comportante **un supero della spesa ammessa** e deve essere funzionale ed integrativa al progetto inizialmente approvato.

Di seguito si specificano le tipologie di variante tecnica che si ritengono ammissibili:

1. aumento/riduzione dei singoli costi inizialmente previsti per gli acquisti, senza modificazioni dell’iniziativa. E’ ammessa la compensazione per le variazioni dei prezzi d’acquisto delle attrezzature rispetto ai prezzi inizialmente previsti;
2. aumento o riduzione dei costi in seguito a modifiche quali-quantitative delle opere e/o forniture connesse all’iniziativa finanziata.

In caso di conseguimento di economie di spesa connesse alla realizzazione di opere e/o lavori ovvero agli acquisti di forniture, purché non venga alterata la finalità tecnico-economica dell’iniziativa, il relativo importo può essere utilizzato:

- a copertura dei maggiori prezzi per forniture o di maggiori costi per opere e/o lavori già approvati inizialmente;
- a copertura di altre forniture o nuovi prezzi o opere e/o lavori anche non previste inizialmente purché integrative e funzionali al progetto principale originariamente approvato.

Tutte le varianti di cui sopra, qualora siano riferite a lavori suppletivi ad un contratto già stipulato, che non si discostino di oltre il 20% rispetto all'importo originario di contratto di appalto, sono ammesse nel limite della spesa ammessa iniziale e del contributo concesso a seguito di comunicazione e approvazione da parte del Dirigente del Servizio.

Per variazioni superiori al 20% rispetto all'importo originario di contratto di appalto, comunque nel limite massimo dell'importo complessivamente impegnato, l'approvazione avverrà con determinazione del Dirigente del Servizio. Ai fini dell'approvazione della variante il Servizio richiederà la specifica documentazione progettuale.

A.13 GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi, sono ammessi esclusivamente pagamenti effettuati tramite bonifico bancario o altri strumenti equivalenti. In ogni caso il pagamento deve risultare effettuato dal beneficiario. In nessun caso è ammesso il pagamento in contanti.

A.14 ANTICIPAZIONI ED ACCONTI

1. Erogazione di anticipazioni

L'anticipazione sulle contribuzioni concesse può essere erogato nella seguente misura:

CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE.

Possono essere concesse anticipazioni nel limite massimo del 20% del contributo concesso. Per gli investimenti per i quali la decisione individuale di concessione del sostegno è adottata nel 2010, l'importo degli anticipi può essere aumentato fino al 50% dell'aiuto pubblico connesso all'investimento.

La documentazione da presentare è la seguente:

- a) domanda a firma del Presidente e/o legale rappresentante;
- b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante attestante la data di inizio dei lavori e/o del perfezionamento degli acquisti;
- c) garanzia fideiussoria a favore dell'Organismo Pagatore per gli aiuti cofinanziati pari al 110% dell'importo richiesto o a favore della Provincia Autonoma di Trento per gli aiuti aggiuntivi, pari al 100% dell'importo richiesto.

CONTRIBUTO ANNUO COSTANTE.

Possono essere concesse anticipazioni nella misura di 1 annualità (durata 5 anni) ovvero 4 semestralità o due annualità (durata 10 o 15 anni) ad avvenuta concessione del contributo ed alle scadenze stabilite nel relativo atto di concessione.

La documentazione da presentare è la seguente:

- a) domanda a firma dal Presidente e/o legale rappresentante;
- b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante attestante la data di inizio dei lavori e/o del perfezionamento degli acquisti;

- c) garanzia fideiussoria a favore della Provincia Autonoma di Trento per gli aiuti aggiuntivi, pari al 100% dell'importo richiesto quale anticipo.

La garanzia fideiussoria non è richiesta nel caso in cui il beneficiario sia un Comune o il Consorzio di Bonifica.

Le predette garanzie potranno essere svincolate in seguito ad avvenuto collaudo dei lavori ovvero nel caso in cui il beneficiario attesti con documentazione probante come indicata al punto A.13 un avanzamento della spesa almeno pari all'importo per cui è richiesta la liquidazione.

2. Erogazione di acconti (stati di avanzamento)

Possono essere erogati acconti, nella misura massima di due, sulla base di stati di avanzamento delle iniziative realizzate in misura non superiore all'80% del contributo concesso in conto capitale dedotto l'eventuale anticipo.

Per la richiesta di acconti deve essere presentata la seguente documentazione:

- a) domanda a firma del Presidente e/o legale rappresentante;
- b) dichiarazione sostitutiva d'atto notorio del legale rappresentante attestante l'importo dei lavori, degli acquisti e delle spese tecniche sostenute, comprensivi di IVA;
- c) fatture in originale quietanzate.

Per quanto riguarda le opere (lavori e forniture) di irrigazione gli importi dovranno essere distinti tra le varie tipologie di spesa (es. lavori di adduzione ed eventuali forniture).

L'entità dell'acconto è computata sui nove decimi dello stato di avanzamento delle iniziative e nei limiti dell'80% del contributo in conto capitale concesso.

A.15 DOMANDE NON ACCOLTE PER L'ESAURIRSI DELLE DISPONIBILITÀ FINANZIARIE

Nel caso di domande utilmente inserite nella graduatoria di priorità ai sensi dei rispettivi "Criteri di selezione" ma non finanziabili per carenza di risorse, verrà adottato un provvedimento di non accoglimento ai sensi della L.P. 23/92. Nel provvedimento medesimo verrà altresì comunicato al richiedente che, ove si rendessero disponibili ulteriori risorse sul bilancio 2010 o a carico del bilancio 2011, le domande verranno riconsiderate e finanziate fino all'esaurimento delle risorse a tal fine assegnate.

In tal caso il termine del procedimento inizia a decorrere dal giorno successivo alla data di adozione della determinazione che stabilisce la prosecuzione nella finanziabilità delle istanze inserite nella graduatoria di priorità.

A.16 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISSAZIONE DEI TERMINI DI AVVIO E RENDICONTAZIONE DEGLI INTERVENTI.

I termini per la realizzazione delle iniziative previste nelle domande di finanziamento vengono fissati con le modalità elencate di seguito.

A.16.1 OPERE

Iniziative con spesa ammessa fino a 300.000,00 Euro.

La rendicontazione delle iniziative dovrà essere effettuata entro due anni dalla data del provvedimento di concessione/approvazione del contributo. Entro tale data dovrà essere presentata tutta la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo.

Iniziative con spesa ammessa superiore a 300.000,00 Euro.

Le opere dovranno avere inizio entro 6 mesi dalla data del provvedimento di concessione/approvazione del contributo, da certificare con idonea documentazione (es. inizio lavori depositato presso il Comune oppure dichiarazione sostitutiva che attesti l'inizio lavori depositato in Comune oppure certificazione del direttore lavori).

La rendicontazione delle iniziative dovrà essere effettuata entro due anni dalla data del provvedimento di concessione/approvazione del contributo. Entro tale data dovrà essere presentata tutta la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo.

Nel caso in cui nella stessa domanda di contributo siano presenti sia opere sia acquisti, rimane il termine di avvio per le sole opere mentre viene fissato un unico termine di rendicontazione, che sarà valido sia per le opere che per gli acquisti, entro due anni dalla data del provvedimento di concessione/approvazione del contributo.

Nei casi in cui la rendicontazione sia presentata entro il termine fissato ma l'opera o l'intervento sia stato realizzato parzialmente e qualora la struttura competente ritenga l'opera o l'intervento funzionale e rispondente alle finalità per le quali era stato concesso il finanziamento, il medesimo verrà ridotto proporzionalmente.

A.16.2 Acquisti

Viene fissato il termine per la rendicontazione entro due anni dalla data del provvedimento di concessione/approvazione del contributo. Entro tale data dovrà essere presentata tutta la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo.

Proroghe

Il beneficiario può richiedere con adeguata motivazione una sola proroga per ogni singolo termine. Dopo la prima proroga il beneficiario può richiedere ulteriori proroghe motivate per un periodo complessivo massimo di 1 anno per ciascun termine. Decorsi inutilmente i termini prorogati, si applicano le disposizioni di cui al successivo punto **“mancata osservanza dei termini”**.

Non sono considerate proroghe le modifiche ai termini decise autonomamente dall'Amministrazione provinciale a fronte di proprie esigenze o nei casi in cui venga concesso un nuovo contributo/finanziamento/assegnazione su un'opera o intervento già precedentemente ammesso a finanziamento, qualora l'intervento per il quale è concesso il nuovo contributo impedisca il rispetto dei termini fissati per il primo contributo.

Qualora, ai fini della rendicontazione, il beneficiario debba presentare anche documentazione che deve essere emessa da soggetti diversi dal beneficiario, il beneficiario medesimo deve comunque, entro i termini di rendicontazione fissati, presentare una rendicontazione parziale con la documentazione in proprio possesso e richiedere una proroga per la presentazione della documentazione che deve essere emessa da soggetti diversi dal beneficiario.

Nei casi in cui il beneficiario abbia presentato parziale rendicontazione entro il termine di rendicontazione fissato ed eventualmente prorogato, tale termine può essere prorogato per un'ulteriore ultima volta limitatamente alla presentazione della documentazione che deve essere emessa da soggetti diversi dal beneficiario.

I termini di avvio e rendicontazione fissati, eventualmente prorogati, possono essere sospesi per il periodo indicato per ciascuno dei seguenti eventi, nei casi in cui il beneficiario non possa rispettare i termini fissati a causa di:

- a) liti o contenziosi pendenti davanti all'autorità giudiziaria fra il beneficiario stesso e la Provincia o terzi e relative all'intervento/attività per il quale è stato concesso il contributo: la sospensione è concessa per il periodo della pendenza della lite, tenendo conto anche di eventuali termini di possibile ricorso;
- b) eventi oggettivamente riconosciuti, e non imputabili al beneficiario, attestati dalla struttura competente, che impediscano il prosieguo dei lavori, l'esecuzione degli interventi (ad esempio calamità naturali, eventi certificati da autorità pubbliche con ordinanze o decreti, ecc.) o la rendicontazione: la sospensione è concessa fino al ripristino delle condizioni per il prosieguo dell'iter.

La richiesta di proroga/sospensione deve pervenire obbligatoriamente entro il termine originariamente fissato.

Mancata osservanza dei termini.

In caso di inosservanza dei termini, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto nel precedente punto "proroghe", dovrà essere disposta la revoca totale o parziale degli interventi finanziari nonché la revoca o la riduzione dei relativi impegni di spesa e il recupero delle somme eventualmente erogate.

Ferma restando la disciplina più restrittiva prevista nelle normative e nei criteri di settore, la revoca parziale può essere disposta secondo le seguenti modalità:

- a) nel caso in cui l'opera o l'intervento sia stato avviato oltre il termine fissato per l'avvio, eventualmente prorogato, il finanziamento verrà ridotto nella misura del 5%;
- b) nel caso in cui la documentazione per la rendicontazione sia presentata oltre il termine fissato, eventualmente prorogato, e comunque prima che venga adottato il provvedimento di revoca totale, il finanziamento verrà ridotto nella misura del 5%.

Le riduzioni del finanziamento di cui ai precedenti punti a) e b) si sommano nel caso in cui si verificano entrambe le condizioni; in questo caso il finanziamento verrà ridotto nella misura del 10%.

Le riduzioni del finanziamento di cui ai precedenti punti a) e b) si applicano in via aggiuntiva alla riduzione dei finanziamenti anche nel caso di realizzazione parziale delle opere.

Nei casi diversi da quanto sopra riportato si applica la revoca totale.

La revoca parziale o totale degli interventi finanziari determina l'obbligo di restituire eventuali somme già percepite, aumentate degli interessi nella misura prevista dalle normative vigenti.

A.17 OBBLIGHI A CARICO DEI RICHIEDENTI

1. La concessione delle agevolazioni di cui alle Misure 125.1, 125.2, 125.3 e 321 comporta l'obbligo di non alienare, cedere o distogliere anche a seguito di mancato utilizzo, dalla loro destinazione, le opere ed i beni per i quali le agevolazioni sono state concesse per il seguente periodo:
 - 5 anni dalla data di richiesta di collaudo finale per le macchine e beni mobili;
 - 10 anni dalla data di richiesta di collaudo finale per i beni immobili ivi comprese le attrezzature fisse.
2. Il controllo sulle dichiarazioni rese, verrà effettuato su un campione di almeno il 5% dei procedimenti, secondo quanto previsto dalle normative provinciali vigenti in materia.

A.18 DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI CONTROLLI

Per quanto riguarda le procedure di controllo, riduzioni ed esclusioni si rinvia alle disposizioni previste dal Regolamento (CE) n. 1975/2006 e ss. mm. ii. In caso di mancato rispetto degli

obblighi verranno applicate le riduzioni ed esclusioni di cui alle deliberazioni della Giunta provinciale adottate in materia.

MISURA 125
INFRASTRUTTURE CONNESSE ALLO SVILUPPO E
ALL'ADEGUAMENTO DELL'AGRICOLTURA E DELLA
SILVICOLTURA

Articolo 20 (b) (v) e 30 del Reg. (CE) n. 1698/2005
Allegato II punto 5.3.1.2.5 Reg. (CE) n. 1974/2006

B. SOTTOMISURA 125.1: BONIFICA

B.1 BENEFICIARI

Risultano beneficiari degli interventi di cui alla presente misura i seguenti soggetti:

- a) Consorzi di Miglioramento Fondiario di I e II grado;
- b) Consorzio di Bonifica;
- c) Comuni.

B.2 TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Parte generale.

B.3. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

B.3.1 Documentazione da allegare alla domanda.

- a) atto costitutivo e statuto, qualora gli stessi non siano già agli atti dei Servizi competenti in materia di agricoltura;
- b) copia conforme all'originale o estratto del verbale col quale l'organo statutariamente competente approva l'iniziativa. Nel caso specifico di Consorzi di Miglioramento Fondiario di I grado, dovrà emergere dal verbale il rispetto della norma contenuta nella L.P. n. 9 del 3 aprile 2007, all'art. 27, comma 1, lettera a), che da disposizioni in merito alle maggioranze assembleari richieste per l'approvazione delle opere di miglioramento fondiario comportanti una spesa superiore a 500.000,00 Euro. Il rispetto della predetta norma, nel caso di domande di Consorzi di Miglioramento Fondiario di II grado, dovrà essere evidenziato nel verbale di approvazione delle opere dello stesso, richiamando l'approvazione con maggioranza qualificata di cui all'art. 27, comma 1, lettera a), della L.P. 9/2007 da parte dei rispettivi Consorzi di Miglioramento Fondiario di I grado.
- c) relazione tecnica illustrativa;
- d) computo metrico-estimativo con evidenziati i codici di riferimento al prezziario Pat;
- e) capitolato speciale di appalto o documento analogo completi di elenco prezzi unitari;

- f) copia semplice della concessione ad edificare o documenti analoghi, qualora richiesta dalle leggi vigenti, con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio che la stessa è conforme all'originale;
- g) valutazione della iniziativa proposta, qualora necessaria, secondo le normative inerenti la Valutazione di impatto ambientale (VIA) disciplinata a livello provinciale con L.P. 29 agosto 1988 n. 28 e relativo regolamento di esecuzione con espreso riferimento a Valutazioni di incidenza ambientali (VI) di cui alla Direttiva 92/43/CEE.
- h) elaborati progettuali completi di estratto mappa delle particelle, corografia e documentazione fotografica;
- i) qualora necessaria, perizia geologica o parere di fattibilità redatti da un tecnico abilitato;
- j) qualora necessaria copia semplice dell'autorizzazione forestale ai sensi delle leggi vigenti con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio che la stessa è conforme all'originale;
- k) copia semplice dell'autorizzazione del Servizio Bacini Montani qualora richiesta ai sensi delle leggi vigenti con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio che la stessa è conforme all'originale;
- l) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante attestante che le particelle fondiarie interessate all'iniziativa ricadono nel territorio di competenza e che sono stati acquisiti gli eventuali permessi di attraversamento, di manomissione o di allacciamento e occupazione temporanea o permanente di aree;
- m) piano particellare degli espropri e/o servitù qualora il beneficiario richieda la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi dell'articolo 18 della L.P. 26/93.
- n) dichiarazione del progettista in merito alla necessità della redazione del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. 81/08 e ss. mm. e ii..
- o) nel caso di Consorzi di Miglioramento Fondiario di I e II grado: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che
 - l'IVA, indicata sui lavori e sulle somme a disposizione e di cui il Consorzio chiede l'ammissibilità a finanziamento, non può essere portata, dagli stessi, in detrazione;
 - che l'attività svolta dal Consorzio non è organizzata in forma di impresa.

Nel caso in cui non siano necessari ai sensi di legge i documenti di cui alle lettere f), g), i), j), k), n) specifica dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del progettista.

In alternativa alle lettere g), j) e k), ai sensi della L.P. 23/92 è data facoltà al richiedente di dichiarare la disponibilità della documentazione presso l'Amministrazione provinciale, indicandone gli estremi per l'individuazione.

In luogo della documentazione di cui ai punti f), j), k) resta comunque salva la facoltà del soggetto interessato di presentare la corrispondente documentazione in originale.

B.3.2 Documentazione da presentare ai fini dell'erogazione di anticipi

Parte generale.

B.3.3 Documentazione da presentare ai fini dell'erogazione di acconti

Parte generale.

B.3.4 Documentazione da presentare ai fini della liquidazione delle agevolazioni

Per la liquidazione finale del contributo deve essere presentata la seguente documentazione:

1. domanda del legale rappresentante dell'ente beneficiario;
2. liste delle economie;
3. certificato o dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori per importi a base d'asta fino a 1.000.000 Euro ai sensi dell'articolo 25 L.P. 26/93. Gli stessi dovranno richiamare l'osservanza relativa agli oneri contributivi ed assistenziali.
Per importi superiori o negli altri casi previsti è necessario l'atto formale di collaudo dell'opera redatto dai soggetti di cui all'articolo 24 L.P. 26/93. In tal caso il collaudo tecnico amministrativo dovrà contenere:
 - a) verbale di visita
 - b) relazione e certificato di collaudo,
 - c) certificato finale di verifica riportante le voci di spesa ammissibili (lavori a base d'asta, forniture, somme a disposizione).
4. libretto delle misure, disegni di contabilità, quadro di raffronto planialtimetrico e contabile tra quanto approvato e quanto realizzato;
5. stato finale dei lavori e delle somme a disposizione;
6. fatture in originale quietanzate, con relativo elenco riassuntivo delle stesse.

B.4 CRITERI DI AMMISSIBILITÀ, LIMITI MASSIMI DI SPESA

B.4.1 Spese ammissibili generali

Possono accedere al finanziamento gli investimenti collettivi esclusi quelli interessanti le singole aziende agricole e forestali che prevedono:

- a) rilevazione, acquisizione e accatastamento delle fosse di bonifica primaria collegati a lavori di realizzazione potenziamento e ammodernamento tecnico-funzionale delle fosse e dei canali di scolo delle acque;
- b) sistemazione e manutenzione straordinaria delle fosse di bonifica con aumento, ove necessario, delle sezioni utilizzando tecniche di lavoro compatibili con l'ambiente;
- c) ammodernamento e miglioramento del sistema delle idrovore, nonché ristrutturazione e realizzazione di strutture per la gestione delle opere di bonifica primaria;
- d) acquisto di mezzi finalizzati alla manutenzione straordinaria delle opere di bonifica primaria;
- e) investimenti di bonifica idraulica e agraria su superfici di competenza consorziale e/o comunale (lavori di miglioramento fondiario, regimazione idrica superficiale e sotterranea), comprese opere di sostegno e consolidamento dei versanti (scogliere, terre armate, gradoni, ciglioni, murature tradizionali, terrazzamenti, ecc).

Sono ammissibili interventi di sola ricostruzione di murature se disgiunti da opere di bonifica idraulica agraria come indicati nella precedente lettera e) purchè la spesa complessiva richiesta non sia superiore ad Euro 400.000,00.

Sono esclusi dalla presente misura i lavori a carattere aziendale di disboscamento, decespugliamento, pulizia del terreno, spietramento, aratura ed erpicatura.

L'apporto ed il trasporto di materiale proveniente da zone esterne alla bonifica non sono ammissibili a finanziamento. Nel caso di apporto di materiale esterno all'area di bonifica dovrà essere dichiarata la conformità del materiale (provenienza, composizione chimico-fisica) ai fini del rispetto delle normative vigenti in materia di tutela ambientale.

Non sono ammesse le spese di scavo e trasporto se finalizzate all'asportazione del materiale fuori dall'area interessata dai lavori di bonifica.

Sono altresì escluse le sistemazioni e le lavorazioni del terreno interessanti lo strato superficiale del terreno. Per strato superficiale si intende il franco di coltivazione delle colture agrarie. La spesa ammessa a contributo per unità di superficie bonificata normalmente non può essere superiore al valore medio unitario di mercato del terreno in analoghe condizioni esistenti nelle zone limitrofe.

Nel caso si preveda nell'ambito del progetto di bonifica la realizzazione di viabilità interpodereale questa dovrà rispettare le caratteristiche previste dalla misura 125.3 Viabilità agricola.

Sono inoltre escluse opere ed interventi di manutenzione straordinaria sui corsi d'acqua di interesse pubblico qualora proposti da Consorzi di Miglioramento Fondiario e Comuni.

Sono comunque esclusi dalla presente misura tutti gli interventi di natura privata a favore di singole aziende agricole.

Non sono ammissibili semplici investimenti di sostituzione a norma dell'articolo 55, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 1974/2006 come dettagliati nella parte A.11.

Le spese ammesse, salvo casi particolari debitamente giustificati, vengono calcolate in base all'elenco prezzi provinciale aggiornato annualmente, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige.

B.5 MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE

Parte generale.

B.6 CRITERI DI SELEZIONE

L'ordine di priorità è articolato mediante l'ordinazione delle istanze in base al punteggio complessivo assegnato a ciascuna domanda per tipologia-ordine di priorità nonché per ulteriori elementi caratterizzanti l'iniziativa, come da sottostante tabella.

Il punteggio massimo che si può attribuire al primo livello di priorità è 100, seguendo a scalare i successivi ordini di priorità.

La tabella nell'attribuzione dei punteggi legati ai criteri di selezione classifica le iniziative nelle seguenti tre macrocategorie:

1. Opere di bonifica idraulica presentate dal Consorzio di Bonifica;
2. Bonifiche idraulico-agrarie presentate da
 - a) Consorzi di miglioramento fondiario;
 - b) Comuni;
 - c) Consorzio di Bonifica.
3. Bonifiche idraulico-agrarie che prevedono la sola ricostruzione o realizzazione di opere di sostegno presentate da
 - a) Consorzi di miglioramento fondiario;
 - b) Comuni;

c) Consorzio di Bonifica.

Nell'ambito dello stesso ordine di priorità saranno considerate in via prioritaria le iniziative da realizzare nella zona Area-D (Area rurale con problemi complessivi di sviluppo); a pari classificazione di priorità per tipologia e zona si seguirà l'ordine cronologico di presentazione delle domande (accertato sulla base del numero di protocollo assegnato e dalla data di presentazione).

| MISURA 125.1 BONIFICA PUNTEGGI | | Significatività della spesa | | Fruitori dell'operazione finanziata | | Zona (punto 5.1 PSR) Disposizioni Generali Applicazione territoriale | | | | Riordino fondiario | Mantenimento infrastrutture architettoniche tradizionali | Opere di bonifica interessanti superfici accorpate > a 3 ettari | Non aver beneficiario di aiuti negli ultimi 3 anni |
|--|---|--|---------------------------------|--|-----------------|---|----------|---------------------|---------------|-------------------------------|---|---|---|
| | | ≤ Euro 500.000,00 | > Euro 500.000,00 | Da 10 a 50 | Oltre 50 | A | D | Svantaggiata | Leader | | | | |
| 1. Opere di bonifica idraulica | Consorzio di bonifica | 30 | 40 | 10 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| 2. Bonifiche idraulico-agrarie | Consorzi di Miglioramento Fondiario | 30 | 15 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| | Comuni | 25 | 20 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| | Consorzio di bonifica | 30 | 15 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| 3. Bonifiche idraulico-agrarie che prevedono la sola ricostruzione o realizzazione di opere di sostegno | Consorzi di Miglioramento Fondiario Comuni Consorzio di bonifica | 20 | 5 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 |

B 7. AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni possono essere concesse in forma di contributo in conto capitale ovvero limitatamente agli aiuti aggiuntivi a totale carico della Provincia Autonoma di Trento sotto forma di contributo annuo costante o di combinato, come specificato nella parte generale al punto A.9.

L'entità del contributo è fissata nella seguente misura:

Consorzio di Bonifica

- contribuzione del 100% sulla spesa ammissibile per gli interventi finanziabili di cui alle lettere a), b), c), del punto B 4.1 purchè realizzati su terreni demaniali di competenza del Consorzio di Bonifica;
- contribuzione del 65 % sulla spesa ammissibile per gli interventi finanziabili di cui alla lettera d) del punto B 4.1;

Consorzi di Miglioramento Fondiario di I e II grado

- contribuzione del 70 % sulla spesa ammissibile per gli interventi finanziabili di cui alla lettera e) del punto B 4.1.

Comuni

- contribuzione del 40 % sulla spesa ammissibile per gli interventi finanziabili di cui alla lettera e) del punto B 4.1.

Nel caso che gli interventi finanziabili siano connessi ad operazioni di riordinamento fondiario tutte le percentuali di intervento sopra evidenziate sono aumentate di 10 punti percentuali e comunque entro il limite massimo dell'80%.

Nel caso di Consorzi di Miglioramento Fondiario di I e II grado per effetto dell'articolo 1, comma 1 bis del decreto legge 11 aprile 1989, n. 125, convertito dalla legge 2 giugno 1989, n. 214, le attività dei predetti soggetti non rivestono carattere commerciale bensì istituzionale in virtù di specifiche disposizioni legislative di carattere statale o regionale e pertanto non sono assoggettati ad IVA e l'IVA dagli stessi pagata per la realizzazione di dette attività risulta definitivamente non recuperabile.

Considerati i citati presupposti, l'IVA, per i Consorzi di Miglioramento Fondiario di I e II grado viene riconosciuta come spesa ammissibile

A tal fine essi dovranno produrre apposite dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà con le quali dovranno attestare che l'IVA, indicata sui lavori e sulle somme a disposizione e di cui il Consorzio ne chiede l'ammissibilità a finanziamento, non può essere portata, dagli stessi, in detrazione.

Nel caso di Comuni e di Consorzi di Bonifica, l'IVA sui lavori e sulle somme a disposizione non viene riconosciuta come spesa ammissibile in quanto i beneficiari ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, non sono beneficiari diversi dai soggetti non passivi individuati dalla stessa.

Qualora intervengano decisioni a livello comunitario o nazionale che consentono l'ammissibilità dell'IVA, le stesse diverranno immediatamente applicabili.

C. SOTTOMISURA 125.2: IRRIGAZIONE

C.1 BENEFICIARI

Risultano beneficiari degli interventi di cui alla presente misura i seguenti soggetti:

- a) Consorzi di Miglioramento Fondiario di I e II grado;
- b) Consorzio di Bonifica.

C.2 TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda presentata sull'operazione Health Check lettera g) del paragrafo "Interventi finanziabili" dell'intervento 125.2 "Irrigazione" del PSR "interventi di riconversione di impianti irrigui ad aspersione o a scorrimento con sistemi microirrigui a goccia che garantiscano un razionale risparmio delle risorse idriche" dovrà essere presentata separatamente dalle domande presentate sulle operazioni non Health Check.

C.3. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

C.3.1 Documentazione da allegare alla domanda:

- a) atto costitutivo e statuto, qualora gli stessi non siano già agli atti dei Servizi competenti in materia di agricoltura;
- b) copia conforme all'originale o estratto del verbale col quale l'organo statutariamente competente approva l'iniziativa. Nel caso specifico di Consorzi di Miglioramento Fondiario di I grado, dovrà emergere dal verbale il rispetto della norma contenuta nella L.P. n. 9 del 3 aprile 2007, all'art. 27, comma 1, lettera a), che da disposizioni in merito alle maggioranze assembleari richieste per l'approvazione delle opere di miglioramento fondiario comportanti una spesa superiore a 500.000,00 Euro. Il rispetto della predetta norma, nel caso di domande di Consorzi di Miglioramento Fondiario di II grado, dovrà essere evidenziato nel verbale di approvazione delle opere dello stesso, richiamando l'approvazione con maggioranza qualificata di cui all'art. 27, comma 1, lettera a), della L.P. 9/2007 da parte dei rispettivi Consorzio di Miglioramento Fondiario di I grado;
- c) relazione tecnica illustrativa;
- d) computo metrico-estimativo con evidenziati i codici di riferimento al prezzario Pat;
- e) capitolato speciale di appalto o documento analogo completi di elenco prezzi unitari;
- f) copia semplice della concessione ad edificare o documenti analoghi, qualora richiesta dalle leggi vigenti, con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio che la stessa è conforme all'originale;
- g) valutazione della iniziativa proposta, qualora necessaria, secondo le normative inerenti la Valutazione di impatto ambientale (VIA) disciplinata a livello provinciale con L.P. 29 agosto 1988 n. 28 e relativo regolamento di esecuzione con espresso riferimento a Valutazioni di incidenza ambientali (VI) di cui alla Direttiva 92/43/CEE;
- h) elaborati progettuali completi di estratto mappa delle particelle, corografia e documentazione fotografica;
- i) qualora necessaria, perizia geologica o parere di fattibilità redatti da un tecnico abilitato;

- j) qualora necessaria copia semplice dell'autorizzazione forestale ai sensi delle leggi vigenti con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio che la stessa è conforme all'originale;
- k) copia semplice dell'autorizzazione del Servizio Bacini Montani qualora richiesta ai sensi delle leggi vigenti con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio che la stessa è conforme all'originale;
- l) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante attestante che le particelle fondiarie interessate all'iniziativa ricadono nel territorio di competenza e che sono stati acquisiti gli eventuali permessi di attraversamento, di manomissione o di allacciamento e occupazione temporanea o permanente di aree;
- m) piano particellare degli espropri e/o servitù qualora il beneficiario richieda la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi dell'articolo 18 della L.P. 26/93;
- n) concessione per l'uso dell'acqua (anche per le acque sotterranee), secondo quanto previsto dal "Regolamento per la semplificazione e la disciplina dei procedimenti riguardanti derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica" di cui al D.P.P. 23.06.2008, n. 22-129/Leg. e ss.mm.ii. in copia semplice con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio che la stessa è conforme all'originale;
- o) dichiarazione del progettista in merito alla necessità della redazione del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. 81/08 e ss. mm. e ii.;
- p) nel caso di Consorzi di Miglioramento Fondiario di I e II grado: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che:
 - l'IVA, indicata sui lavori e sulle somme a disposizione e di cui il Consorzio chiede l'ammissibilità a finanziamento, non può essere portata, dagli stessi, in detrazione;
 - che l'attività svolta dal Consorzio non è organizzata in forma di impresa.

Nel caso in cui non siano necessari ai sensi di legge i documenti di cui alle lettere f), g), j), k), o) specifica dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del progettista.

In alternativa alle lettere g), j), n), k), ai sensi della L.P. 23/92 è data facoltà al richiedente di dichiarare la disponibilità della documentazione presso l'Amministrazione provinciale, indicandone gli estremi per l'individuazione.

In luogo della documentazione di cui ai punti f), j), k), n) resta comunque salva la facoltà del soggetto interessato di presentare la corrispondente documentazione in originale.

C.3.2 Documentazione da presentare ai fini dell'erogazione di anticipi

Parte generale.

C.3.3 Documentazione da presentare ai fini dell'erogazione di acconti

Parte generale.

C.3.4 Documentazione da presentare ai fini della liquidazione delle agevolazioni

Per la liquidazione finale del contributo deve essere presentata la seguente documentazione:

1. domanda del legale rappresentante dell'ente beneficiario;
2. liste delle economie;

3. certificato o dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori per importi a base d'asta fino a 1.000.000 Euro ai sensi dell'articolo 25 L.P. 26/93. Gli stessi dovranno richiamare l'osservanza relativa agli oneri contributivi ed assistenziali.
Per importi superiori o negli altri casi previsti è necessario l'atto formale di collaudo dell'opera redatto dai soggetti di cui all'articolo 24 L.P. 26/93. In tal caso il collaudo tecnico amministrativo dovrà contenere:
 - a) verbale di visita
 - b) relazione e certificato di collaudo,
 - c) certificato finale di verifica riportante le voci di spesa ammissibili (lavori a base d'asta, forniture, somme a disposizione).
4. libretto delle misure, disegni di contabilità, quadro di raffronto planimetrico e contabile tra quanto approvato e quanto realizzato;
5. stato finale dei lavori e delle somme a disposizione;
6. nel caso di ricerche d'acqua dovranno essere fornite le prove di portata;
7. fatture originali quietanzate, con relativo elenco riassuntivo delle stesse .

C.4 CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

C.4.1 Spese ammissibili generali

La misura sostiene gli interventi di carattere collettivo che prevedono la costruzione, il potenziamento, il risanamento, l'ammodernamento di opere di captazione, derivazione, accumulo, adduzione e distribuzione idrica a livello interaziendale, privilegiando interventi che consentono un risparmio idrico.

Ogni singolo progetto sarà esaminato nella sua completezza che dovrà ricomprendere sia la componente di adduzione primaria e secondaria che di distribuzione al fine di definire la graduazione degli interventi finanziari sulle opere di adduzione collettiva in relazione al sistema di distribuzione adottato dal beneficiario.

Nel caso di riconversioni da pioggia lenta o microjet o scorrimento a goccia su colture ortoflorofruittivicole dovrà essere realizzata tutta la rete di distribuzione finale a goccia ai fini della liquidazione del contributo in sede di verifica finale.

Nel caso di impianti irrigui di nuova realizzazione su prati, pascoli, arativi, seminativi, olivi e colture ortoflorofruittivicole la rete di distribuzione finale verrà verificata solo sulle colture ortoflorofruittivicole e olivi.

Qualora sulle precedenti superfici individuate a prato, pascolo, arativo, seminativo, già dotate di opere di adduzione primaria e secondaria a seguito del finanziamento di un precedente progetto irriguo, si provveda, nell'arco dei 10 anni successivi alla data di collaudo, a realizzare opere di distribuzione su colture ortoflorofruittivicole queste dovranno essere obbligatoriamente realizzate con sistema a goccia.

Le percentuali maggiori di contribuzione sono riservate alle iniziative che abbinano alla rete di adduzione collettiva sistemi di distribuzione aziendale a massima efficienza (microirrigazione a goccia), fatti salvi i casi di tipologie colturali (seminativi, prati etc) per i quali non sono utilizzabili tali sistemi di microirrigazione o nel caso di irrigazione con funzione antibrina.

In particolare si prevedono investimenti per:

- a) la costruzione, il potenziamento, il risanamento ed ammodernamento di opere di captazione a scopo irriguo (opere di presa, pozzi e ricerche idriche, stazioni di pompaggio, dissabbiatori, impianti di filtrazione, ecc.);

- b) il rinnovo o realizzazioni ex novo di impianti di adduzione interaziendale tramite la costruzione, il potenziamento, il risanamento ed ammodernamento di opere di consegna alle aziende (tubazioni, allacciamenti ecc.) limitatamente alla parte in gestione diretta dal Consorzio;
- c) l'automazione, il telecontrollo di impianti irrigui e la realizzazione di sistemi di misurazione della quantità d'acqua prelevata ed erogata;
- d) la realizzazione di opere accessorie agli impianti irrigui volte a migliorare la gestione della risorsa idrica ed abbinare l'irrigazione ad altre tecniche colturali (fertirrigazione) con esclusivo riferimento a sistemi di adduzione interaziendale;
- e) la costruzione, il potenziamento, il risanamento ed ammodernamento di opere di accumulo di acqua irrigua (serbatoi e bacini di accumulo e di compensazione di modesta entità) - volume massimo di invaso per singolo accumulo 200.000 mc a servizio di almeno 100 ha irrigui, considerando una dotazione continua specifica massima di 0,5 l/s/ha;
- f) la realizzazione o ristrutturazione di locali idonei alla gestione e amministrazione degli impianti irrigui ivi comprese le relative attrezzature.

Dalla misura sono esclusi gli interventi inerenti la distribuzione aziendale (ali gocciolanti, irrigatori e tutti i reticoli distributivi a servizio delle singole aziende).

Sono esclusi interventi volti a sostenere la realizzazione di impianti e infrastrutture a finalità idroelettrica.

Nel caso di investimenti interessanti più soggetti gli stessi saranno riconosciuti ammissibili al beneficiario cui compete la realizzazione della maggioranza degli stessi.

Non sono ammissibili semplici investimenti di sostituzione a norma dell'articolo 55, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 1974/2006, come definiti nella parte generale al punto A.11.

Le spese ammesse, salvo casi particolari debitamente giustificati, vengono calcolate in base all'elenco prezzi provinciale aggiornato annualmente, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige.

Sono comunque esclusi dalla presente misura tutti gli interventi di natura privata a favore di singole aziende agricole.

C.4.2 Spesa ammissibile Opere di irrigazione

Sono ammissibili le seguenti iniziative relativamente ai:

Consorzi di Miglioramento Fondiario di II Grado

a. Grandi adduzioni irrigue:

Lavori per opere di presa sovraconsorziali, e tubazioni a servizio di un ampio territorio (a servizio di più Consorzi) fino al punto di derivazione delle opere dei Consorzi di I grado comprese le opere accessorie, automazione e opere per la messa in sicurezza.

b. Invasi per più consorzi con funzione irrigua:

Opere di accumulo dell'acqua a servizio di un ampio territorio e a favore di più utenze, comprese opere accessorie e opere per la messa in sicurezza. Sono ammissibili solo le spese per l'acquisto delle aree necessarie per la realizzazione delle opere, nonché le spese per servitù, indennità relative all'occupazione di aree, indennizzi per l'uso di opere idrauliche a scopi irrigui. Queste spese sono ritenute ammissibili con riferimento ai valori di esproprio stabiliti dalla struttura provinciale competente in materia di espropri e gestioni patrimoniali e comunque nel limite massimo del 10% del totale della spesa ammessa.

Nel caso in cui sul territorio, pur in presenza di Consorzi di Miglioramento Fondiario di I grado, operino prevalentemente Consorzi di Miglioramento Fondiario di II grado, quest'ultimi possono realizzare, oltre alle loro iniziative già ammissibili ai sensi della presente deliberazione, interventi previsti per i Consorzi di Miglioramento Fondiario di I grado. In tal caso le percentuali di contributo

saranno comunque riconducibili a quelle fissate per i Consorzi di Miglioramento Fondiario di I grado e dovranno essere rispettati obblighi e sanzioni previsti ai sensi del presente provvedimento.

Consorzi di Miglioramento Fondiario di I Grado e Consorzio di Bonifica

- a. Adduzioni irrigue primarie:
opere di presa, tubazioni a servizio del territorio consortile, opere accessorie, automazione.
- b. Reti di adduzioni irrigue secondarie a servizio degli appezzamenti costituenti il perimetro del Consorzio per le seguenti tipologie di distribuzione irrigua:
 - a servizio di ali gocciolanti;
 - a servizio di irrigatori ad aspersione per pioggia lenta;
 - a servizio di microjet;
 - altri sistemi
- c. Invasi, serbatoi per singolo consorzio con funzione irrigua:
opere di accumulo dell'acqua con funzione di compensazione e/o riserva a servizio del territorio di un Consorzio di I grado, comprese opere accessorie e opere per la messa in sicurezza. Sono ammissibili solo le spese per l'acquisto delle aree necessarie per la realizzazione delle opere, nonché le spese per servitù, indennità relative all'occupazione di aree, indennizzi per l'uso di opere idrauliche a scopi irrigui. Queste spese sono ritenute ammissibili con riferimento ai valori di esproprio stabiliti dalla struttura provinciale competente in materia di espropri e gestioni patrimoniali e comunque nel limite massimo del 10% del totale della spesa ammessa
- d. Ricerche d'acqua sotterranee:
lavori di scavo e perforazione di pozzi nonché tutte le opere per l'allestimento degli stessi e la formazione di drenaggi. Sono ammesse fino ad un massimo di due perforazioni e nel limite di profondità autorizzato dal Servizio competente in materia di acque pubbliche. Non si procederà ad ulteriori finanziamenti fino a che non si avrà l'esito delle precedenti ricerche d'acqua autorizzate.
- e. Sistemi di controllo, automazione degli impianti, sistemi di filtraggio:
contatori per il controllo dell'acqua prelevata, erogata, e restituita, sistemi di automazione con controllo volumetrico, sistemi di filtrazione e ogni altre opere accessorie connesse.

Nel caso di finanziamento di impianto antibrina non verrà finanziato un secondo impianto irriguo anche se di microirrigazione, comunque in nessun caso sarà finanziato il doppio impianto.

Nel caso di impianto irriguo su vigneto sono ammissibili solamente spese per la realizzazione di sistemi di distribuzione microirrigui con il sistema a goccia.

L'acquisto e/o la realizzazione di locali idonei alla gestione e amministrazione degli impianti, al collocamento delle attrezzature di controllo e di governo dell'impianto irriguo, saranno considerati ammissibili nel limite massimo di superficie pari a 50 mq comprensivi dei servizi igienico-sanitari collegati ai predetti locali.

La quantificazione della spesa massima ammissibile verrà fatta facendo riferimento al costo di costruzione medio dell'edilizia residenziale e per le attività produttive rilevato annualmente a livello provinciale.

Nel caso di progetti finanziati, in corso di finanziamento o in fase di predisposizione proposti da Consorzi di II Grado, eventuali ulteriori interventi collegati alle medesime iniziative, presentati da Consorzi di I Grado, potranno essere ammessi solamente in presenza di specifica autorizzazione da parte del Consorzio di II Grado che giustifichi la coerenza e la funzionalità di detti interventi. Non sono ammissibili finanziamenti a nuovi Consorzi di II Grado se già esistono sul territorio analoghi soggetti che svolgono le medesime funzioni.

C.4.3 Limiti di spesa

Ai fini dell'ammissibilità a finanziamento l'importo minimo di spesa richiesto per ogni singola domanda di finanziamento deve essere pari ad almeno Euro 50.000,00. Al di sotto di tale limite l'investimento è considerato di sostituzione in quanto non consente un miglioramento in termini ambientali e di sicurezza relativamente al territorio interessato dall'iniziativa.

Tale limite è derogabile per iniziative riguardanti esclusivamente l'adozione di sistemi di misurazione dei prelievi e rilasci in applicazione della normativa in materia di acque pubbliche.

C.5 MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE

Parte generale.

C.6 CRITERI DI SELEZIONE

L'ordine di priorità è articolato in base al punteggio complessivo assegnato a ciascuna domanda come precisato in tabella.

Il punteggio massimo che si può attribuire al primo livello di priorità è 116.

Nell'ambito dell'intervento pubblico godono di finanziamento esclusivo le iniziative volte alla realizzazione di impianti irrigui caratterizzati da:

1. sistemi di adduzione primaria e secondaria interaziendale abbinati a sistemi di automazione, filtrazione, misurazione e telecontrollo della risorsa idrica associati a reti di distribuzione aziendale che consentono una elevata efficienza nell'uso dell'acqua:
 - a) per iniziative proposte da Consorzi di I grado;
 - b) per iniziative proposte da Consorzi di II grado;
 - c) per iniziative proposte dal Consorzio di Bonifica;
2. razionalizzazione dei sistemi di adduzione che riducono i punti di prelievo sul territorio e garantiscono una massimizzazione nell'impiego dell'acqua:
 - a) per iniziative proposte da Consorzi di II grado;
 - b) per iniziative proposte da Consorzi di I grado;
3. la realizzazione di accumuli d'acqua (max 200.000 mc) al fine di ridurre i prelievi dalle sorgenti e dai corsi d'acqua nei periodi in cui si registrano ridotte portate consentendo di mantenere inalterato l'equilibrio ambientale esistente e ricerche d'acqua sotterranee e superficiali:
 - a) per iniziative proposte da Consorzi di II grado;
 - b) per iniziative proposte da Consorzi di I grado;
 - c) per iniziative proposte dal Consorzio di Bonifica;
4. sistemi di adduzione primaria e secondaria interaziendale abbinati a sistemi ad aspersione a pioggia lenta con funzione antibrina:
 - a) per iniziative proposte da Consorzi di I grado;
 - b) per iniziative proposte da Consorzi di II grado;
 - c) per iniziative proposte dal Consorzio di Bonifica;
5. altri interventi:

- a) per iniziative proposte da Consorzi di I grado e II grado;
- b) per iniziative proposte dal Consorzio di Bonifica.

Utilizzo dei criteri di selezione

Il punteggio totale calcolato è composto dalla sommatoria del:

- punteggio relativo alla significatività della spesa. All'interno di questo criterio il punteggio non è cumulabile;
- punteggio relativo ai fruitori dell'operazione finanziata. All'interno di questo criterio il punteggio non è cumulabile;
- punteggio relativo al tipo di zona nella quale si intende effettuare l'investimento. All'interno di questo criterio i punteggi previsti per le zone D e per le zone svantaggiate sono cumulabili;
- punteggio relativo al riordino fondiario;
- punteggio relativo all'ottimizzazione dell'efficienza irrigua. All'interno di questo criterio, il punteggio relativo alle tre tipologie d'investimento (operazione Health Check, abbinamento con sistemi microirrigui a goccia e trasformazione da scorrimento a distribuzione in pressione) può essere cumulato esclusivamente a quello corrispondente all'installazione di misuratori di portata qualora presenti;
- punteggio attribuibile a coloro che non hanno beneficiato di aiuti negli ultimi tre anni.

A parità di punteggio, andranno in priorità decrescente le iniziative proposte rispettivamente nelle aree svantaggiate, nelle Aree D, nelle Aree A, ed infine verrà considerato l'ordine cronologico di presentazione delle domande, accertato sulla base del numero di protocollo

| MISURA 125.2 IRRIGAZIONE PUNTEGGI | | Significatività della spesa | | Fruitori dell'operazione finanziata | | ZONA (punto 5.1 P.S.R.) Disposizioni Generali Applicazione territoriale | | Riordino fondiario | Ottimizzazione dell'efficienza irrigua | | | | Non aver beneficiato di aiuti negli ultimi 3 anni |
|---|--|-----------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------|---|--------------|--------------------|--|---|--|-------------------------------------|---|
| | | ≤ Euro 500.000,00 | ^ Euro 500.000,00 | Da 10 a 50 | Oltre a 50 | D | Svantaggiata | | Riconversione impianti irrigui ad aspersione o a scorrimento con sistemi microirrigui a goccia (operazione HC g) | Abbinamento con sistemi microirrigui a goccia | Trasformazione da scorrimento a distribuzione in pressione** | Installazione misuratori di portata | |
| 1* | Consorzi di I e II grado Consorzio di Bonifica | 40 | 30 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 41 | 15 | 10 | 2 | 3 |
| 2 | Consorzi di II grado | 35 | 25 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | - | 15 | 10 | 2 | 3 |
| | Consorzi di I grado | 30 | 10 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | - | 15 | 10 | 2 | 3 |
| 3 | Consorzi di I e II grado Consorzio di Bonifica | 30 | 20 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | - | 15 | - | 2 | 3 |
| 4 | Consorzi di I e II grado Consorzio di Bonifica | 30 | 15 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | 2 | 3 |
| 5 | Consorzio di I e II grado Consorzio di Bonifica | 10 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 3 |

*)

- 1 Sistemi di adduzione primaria e secondaria interaziendale abbinati a sistemi di automazione, filtrazione, misurazione e telecontrollo della risorsa idrica associati a reti di distribuzione aziendale che consentono una elevata efficienza nell'uso dell'acqua.
2. Razionalizzazione dei sistemi di adduzione che riducono i punti di prelievo sul territorio e garantiscono una massimizzazione nell'impiego dell'acqua.
3. Realizzazione di accumuli d'acqua (massimo 200.000 mc) per ridurre i prelievi dalle sorgenti e dai corsi d'acqua nei periodi in cui si registrano ridotte portate consentendo di mantenere inalterato l'equilibrio ambientale esistente e ricerche d'acqua sotterranee e superficiali.
4. Sistemi di adduzione primaria e secondaria interaziendale abbinati a sistemi ad aspersione a pioggia lenta con funzione antibrina.
5. Altri interventi.

***) è incluso anche l'adeguamento dei sistemi di distribuzione a pioggia lenta su colture inadatte alla goccia.

C.7 AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni possono essere concesse in forma di contributo in conto capitale ovvero limitatamente agli aiuti aggiuntivi a totale carico della Pat sotto forma di contributo annuo costante o di combinato, come specificato nella parte generale al punto A.9.

L'entità del contributo è fissata nella seguente misura:

Consorzi di Miglioramento Fondiario di II grado

- contribuzione **del 90%** della spesa ammissibile per gli interventi finanziabili di cui alle lettere a), b), c), d), e) del punto C 4.1 purchè gli stessi siano a servizio di più Consorzi di I grado.

Consorzi di Miglioramento Fondiario di I grado e Consorzio di Bonifica

- contribuzione **dell'80%** della spesa ammissibile per gli interventi finanziabili di cui alle lettere a), b), c), d), e) del punto C 4.1 solo se abbinati a sistemi distributivi a basso consumo (microirriguo a goccia).
- contribuzione **del 30%** della spesa ammissibile per gli interventi finanziabili di cui alle lettere a), b), c), d), e) del punto C 4.1 se abbinati a sistemi distributivi ad aspersione e/o microjet;
- contribuzione **dell'80%** della spesa ammissibile per gli interventi finanziabili di cui alle lettere a), b), c), d), e) del punto C 4.1 se realizzati a servizio di prati, pascoli, seminativi e arativi con sistema distributivo ad aspersione;
- contribuzione **del 60%** della spesa ammissibile per gli interventi finanziabili di cui alle lettere a), b), c), d), e) del punto C 4.1 collegati ad impianti irrigui con finalità antibrina.

Consorzi di Miglioramento Fondiario di I e II grado e Consorzio di Bonifica:

- contribuzione **del 40%** della spesa ammissibile per gli interventi finanziabili di cui alla lettera f) nel limite della spesa massima ammissibile di 50.000,00 Euro.

Nel caso che gli interventi finanziabili siano connessi ad operazioni di riordinamento fondiario le percentuali di intervento sopra evidenziate sono aumentate di 10 punti percentuali e comunque entro il limite massimo del 90%.

Nel caso di Consorzi di Miglioramento Fondiario di I e II grado per effetto dell'articolo 1, comma 1 bis del decreto legge 11 aprile 1989, n. 125, convertito dalla legge 2 giugno 1989, n. 214, le attività dei predetti soggetti non rivestono carattere commerciale bensì istituzionale in virtù di specifiche disposizioni legislative di carattere statale o regionale e pertanto non sono assoggettati ad IVA e l'IVA dagli stessi pagata per la realizzazione di dette attività risulta definitivamente non recuperabile.

Considerati i citati presupposti, l'IVA, per i Consorzi di Miglioramento Fondiario di I e II grado viene riconosciuta come spesa ammissibile

A tal fine essi dovranno produrre apposite dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà con le quali dovranno attestare che l'IVA, indicata sui lavori e sulle somme a disposizione e di cui il Consorzio ne chiede l'ammissibilità a finanziamento, non può essere portata, dagli stessi, in detrazione.

Nel caso di Consorzi di Bonifica, l'IVA sui lavori e sulle somme a disposizione non viene riconosciuta come spesa ammissibile in quanto i beneficiari ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, non sono beneficiari diversi dai soggetti non passivi individuati dalla stessa.

Qualora intervengano decisioni a livello comunitario o nazionale che consentono l'ammissibilità dell'IVA, le stesse diverranno immediatamente applicabili.

D. SOTTOMISURA 125.3: VIABILITÀ AGRICOLA

D.1 BENEFICIARI

Risultano beneficiari degli interventi di cui alla presente misura i seguenti soggetti:

- a) Consorzi di Miglioramento Fondiario di I e II grado;
- b) Consorzio di Bonifica.

D.2 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Parte generale.

D.3. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

D.3.1 Documentazione da allegare alla domanda.

- a. atto costitutivo e statuto, qualora gli stessi non siano già agli atti dei Servizi competenti in materia di agricoltura;
- b. copia conforme all'originale o estratto del verbale col quale l'organo statutariamente competente approva l'iniziativa. Nel caso specifico di Consorzi di Miglioramento Fondiario di I grado, dovrà emergere dal verbale il rispetto della norma contenuta nella L.P. n. 9 del 3 aprile 2007, all'art. 27, comma 1, lettera a), che da disposizioni in merito alle maggioranze assembleari richieste per l'approvazione delle opere di miglioramento fondiario comportanti una spesa superiore a 500.000,00 Euro. Il rispetto della predetta norma, nel caso di domande di Consorzi di Miglioramento Fondiario di II grado, dovrà essere evidenziato nel verbale di approvazione delle opere dello stesso, richiamando l'approvazione con maggioranza qualificata di cui all'art. 27, comma 1, lettera a), della L.P. 9/2007 da parte dei rispettivi Consorzi di Miglioramento Fondiario di I grado.
- c. relazione tecnica illustrativa;
- d. computo metrico-estimativo con evidenziati i codici di riferimento al preziario Pat;
- e. capitolato speciale di appalto o documento analogo completi di elenco prezzi unitari;
- f. copia semplice della concessione ad edificare o documenti analoghi, qualora richiesta dalle leggi vigenti, con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio che la stessa è conforme all'originale;
- g. valutazione della iniziativa proposta, qualora necessaria, secondo le normative inerenti la Valutazione di impatto ambientale (VIA) disciplinata a livello provinciale con L.P. 29 agosto 1988 n. 28 e relativo regolamento di esecuzione con espresso riferimento a Valutazioni di incidenza ambientali (VI) di cui alla Direttiva 92/43/CEE.
- h. elaborati progettuali completi di estratto mappa delle particelle, corografia e documentazione fotografica;
- i. qualora necessaria, perizia geologica o parere di fattibilità redatti da un tecnico abilitato;
- j. qualora necessaria, copia semplice dell'autorizzazione forestale ai sensi delle leggi vigenti con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio che la stessa è conforme all'originale;

- k. copia semplice dell'autorizzazione del Servizio Bacini Montani qualora richiesta ai sensi delle leggi vigenti con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio che la stessa è conforme all'originale;
- l. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante attestante che le particelle fondiarie interessate all'iniziativa ricadono nel territorio di competenza e che sono stati acquisiti gli eventuali permessi di attraversamento, di manomissione o di allacciamento e occupazione temporanea o permanente di aree;
- m. piano particellare degli espropri e/o servitù qualora il beneficiario richieda la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi dell'articolo 18 della L.P. 26/93.
- n. dichiarazione del progettista in merito alla necessità della redazione del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. 81/08 e ss. mm. e ii..
- o. nel caso di Consorzi di Miglioramento Fondiario di I e II grado: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che
 - l'IVA, indicata sui lavori e sulle somme a disposizione e di cui il Consorzio chiede l'ammissibilità a finanziamento, non può essere portata, dagli stessi, in detrazione;
 - che l'attività svolta dal Consorzio non è organizzata in forma di impresa.

Nel caso in cui non siano necessari ai sensi di legge i documenti di cui alle lettere f), g), i), j), k), n) specifica dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del progettista.

In alternativa alle lettere g), j), k), ai sensi della L.P. 23/92 è data facoltà al richiedente di dichiarare la disponibilità della documentazione presso l'Amministrazione provinciale, indicandone gli estremi per l'individuazione.

In luogo della documentazione di cui ai punti f), j), k) resta comunque salva la facoltà del soggetto interessato di presentare la corrispondente documentazione in originale.

D.3.2 Documentazione da presentare ai fini dell'erogazione di anticipi

Parte generale.

D.3.3 Documentazione da presentare ai fini dell'erogazione di acconti

Parte generale.

D.3.4 Documentazione da presentare ai fini della liquidazione delle agevolazioni

Per la liquidazione finale del contributo deve essere presentata la seguente documentazione:

1. domanda del legale rappresentante dell'ente beneficiario;
2. liste delle economie;
3. certificato o dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori per importi a base d'asta fino a 1.000.000 Euro ai sensi dell'articolo 25 L.P. 26/93. Gli stessi dovranno richiamare l'osservanza relativa agli oneri contributivi ed assistenziali.

Per importi superiori o negli altri casi previsti è necessario l'atto formale di collaudo dell'opera redatto dai soggetti di cui all'articolo 24 L.P. 26/93. In tal caso il collaudo tecnico amministrativo dovrà contenere:

- a) verbale di visita

- b) relazione e certificato di collaudo
 - c) certificato finale di verifica riportante le voci di spesa ammissibili (lavori a base d'asta, forniture, somme a disposizione).
4. libretto delle misure, disegni di contabilità, quadro di raffronto planimetrico e contabile tra quanto approvato e quanto realizzato;
 5. stato finale dei lavori e delle somme a disposizione;
 6. fatture originali quietanzate, con relativo elenco riassuntivo delle stesse.

D.4 CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

D.4.1 Spese ammissibili generali

Possono accedere al finanziamento gli investimenti collettivi esclusi quelli interessanti le singole aziende agricole e forestali che prevedono:

- a) la realizzazione o sistemazione di strade di accesso e servizio ad aree agricole.

Nel caso di iniziative di viabilità presentate da Consorzi di Bonifica queste sono considerate oltre che a servizio del territorio agricolo anche per l'accesso alle reti di canali e agli impianti di scolo e regimazione delle acque.

Nella realizzazione di nuove strade interpoderali si dovrà tenere conto delle limitazioni e vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di urbanistica L.P. 22/91, in particolare art. 71 e ss. mm. e ii.

La viabilità agricola dovrà essere dotata della relativa segnaletica stradale nel rispetto della normativa vigente.

L'intervento deve avere sempre carattere di natura collettiva, interessando di volta in volta, in relazione alla tipologia di intervento, una pluralità di utenti e qualora l'infrastruttura viaria non sia di proprietà pubblica dovrà essere garantito il libero accesso pubblico.

Sono comunque esclusi dalla presente misura tutti gli interventi di natura privata a favore di singole aziende agricole.

Non sono ammissibili semplici investimenti di sostituzione a norma dell'articolo 55, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 1974/2006 come dettagliati nella parte generale al punto A.11.

Le spese ammesse, salvo casi particolari debitamente giustificati, vengono calcolate in base all'elenco prezzi provinciale aggiornato annualmente, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige.

D.4.2 Criteri di ammissibilità specifici Viabilità agricola

- a) la realizzazione di nuova viabilità deve comunque essere condizionata ad esigenze straordinarie di comprovata necessità e solo qualora non sia possibile ripristinare tracciati già esistenti;
- b) l'ampiezza normale della carreggiata ammissibile a finanziamento non dovrà superare i 3 m ivi comprese le banchine; per ampiezze superiori saranno necessarie motivate ed esplicite giustificazioni di merito che dovranno essere evidenziate già nel verbale iniziale di verifica tecnico-amministrativa;
- c) nel caso di nuove strade si renderà necessaria la previsione urbanistica nella pianificazione territoriale del Comune;
- d) sono esclusi interventi di manutenzione ordinaria ad eccezione di manutenzioni straordinarie su viabilità realizzata da oltre 10 anni;
- e) di norma sono escluse le opere di sostegno (murature, scogliere, terre armate, bagheri etc) a monte della carreggiata stradale. Le stesse potranno essere ammissibili in casi di particolare

necessità connessi con l'obbligatorio allargamento della carreggiata stradale ad almeno 2,5 m e nel limite massimo di 3 m comprese le banchine;

- f) l'ammissibilità di barriere stradali ed eventuali accessi non direttamente connessi con la stabilità e la sicurezza della viabilità agricola saranno valutate in relazione alla pericolosità del tratto stradale e dell'ambiente in cui l'opera viene eseguita;
- g) sono ammesse opere di regimazione delle acque al fine di garantire la sicurezza e la stabilità della rete viaria;
- h) di norma non vengono finanziati interventi di sola asfaltatura, se non in casi particolari. Questi non sono comunque prioritari e potranno essere finanziati ad esaurimento delle altre iniziative di viabilità agricola.

D.5 MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE

Parte generale.

D.6 CRITERI DI SELEZIONE

L'ordine di priorità è articolato in base al punteggio complessivo assegnato a ciascuna domanda come precisato in tabella.

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 95.

La tabella, nell'attribuzione dei punteggi legati ai criteri di selezione, classifica le iniziative nelle seguenti tre macrocategorie:

- 1) Consorzio di Bonifica;
- 2) Consorzi di Miglioramento Fondiario di I e II grado per viabilità a servizio di aree agricole coltivate prevalentemente a prato, arativo, pascolo, olivo e piccoli frutti;
- 3) Consorzi di Miglioramento Fondiario di I e II grado per viabilità a servizio di aree agricole coltivate prevalentemente con colture orto-frutticole e/o viticole.

Utilizzo dei criteri di selezione

Il punteggio totale calcolato è composto dalla sommatoria del:

- punteggio relativo alla significatività della spesa. All'interno di questo criterio il punteggio non è cumulabile;
- punteggio relativo ai fruitori dell'operazione finanziaria. All'interno di questo criterio il punteggio non è cumulabile;
- punteggio relativo al tipo di zona nella quale si intende effettuare l'investimento. All'interno di questo criterio i punteggi previsti per le zone D, per le zone svantaggiate e le zone Leader sono cumulabili fra loro;
- punteggio relativo alla tipologia d'intervento. All'interno di questo criterio il punteggio non è cumulabile;
- punteggio relativo al contesto dell'investimento. All'interno di questo criterio il punteggio non è cumulabile;
- punteggio attribuito a coloro che non hanno beneficiato di contributi nel triennio precedente.

A parità di punteggio, andranno in priorità le iniziative proposte nelle Aree D (area rurale con problemi complessivi di sviluppo) ed eventualmente verrà considerato l'ordine cronologico di presentazione delle domande, accertato sulla base del numero di protocollo.

Si privilegiano progetti di spesa medio piccola perché, trattandosi di interventi puntuali di adeguamento delle reti viarie, consentono di coinvolgere, attraverso una progettualità diffusa, un numero rilevante di beneficiari e territori molto estesi.

| MISURA 125.3 VIABILITÀ AGRICOLA PUNTEGGI | Significatività della spesa | | Fruitori dell'operazione finanziata | | ZONA (punto 5.1 P.S.R.) Disposizioni Generali Applicazione territoriale | | | Tipologia d'intervento | | Contesto dell'investimento | | Non aver beneficiato di aiuti negli ultimi 3 anni |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------|--------|--|--|---|--|---|
| | ≤ Euro 250.000,00 | > Euro 250.000,00 | Da 10 a 50 | Oltre a 50 | D | Svantaggiata | Leader | Adegamenti infrastrutture esistenti per interventi di pavimentazione | Adegamenti infrastrutture esistenti per interventi strutturali complessi | Strade ubicate nel perimetro di un riordino fondiario | Interventi di viabilità di accesso alle malghe | |
| 1. Consorzio di Bonifica | 50 | 40 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 7 | 5 | 3 |
| 2. Consorzi di Miglioramento Fondiario di I e II grado per viabilità a servizio di aree agricole coltivate prevalentemente a prato, arativo, pascolo, olivo e piccoli frutti | 40 | 25 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 7 | 5 | 3 |
| 3. Consorzi di Miglioramento Fondiario di I e II grado per viabilità a servizio di aree agricole coltivate prevalentemente con colture orto-frutticole e/o viticole | 20 | 15 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 7 | 5 | 3 |

D.7 AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni possono essere concesse in forma di contributo in conto capitale ovvero limitatamente agli aiuti aggiuntivi a totale carico della Pat sotto forma di contributo annuo costante o di combinato, come specificato nella parte generale al punto A.9.

L'entità del contributo è fissata nella seguente misura:

Consorzio di Bonifica e Consorzi di Miglioramento Fondiario di I e II grado

- contribuzione del **45%** sulla spesa ammissibile per gli interventi finanziabili, di cui alla lettera a) del punto D.4.1, a servizio di aree agricole, comprese nel perimetro del Consorzio, coltivate prevalentemente **con colture ortoflorofrutticole, viticole;**
- contribuzione del **75%** sulla spesa ammissibile per gli interventi finanziabili, di cui alla lettera a) del punto D.4.1 a servizio di aree agricole, comprese nel perimetro del Consorzio, coltivate prevalentemente a **prato, arativo, pascolo, olivo e piccoli frutti.**

Nel caso che gli interventi finanziabili siano connessi ad operazioni di riordinamento fondiario le percentuali di intervento sopra evidenziate sono aumentate di 10 punti percentuali e comunque entro il limite massimo dell'80%.

Considerata la natura pubblica degli investimenti, viabilità in ambito rurale sempre accessibile al pubblico, è possibile cumulare altre sovvenzioni pubbliche sino a raggiungere il 100% di contributo pubblico.

Nel caso di Consorzi di Miglioramento Fondiario di I e II grado per effetto dell'articolo 1, comma 1 bis del decreto legge 11 aprile 1989, n. 125, convertito dalla legge 2 giugno 1989, n. 214, le attività dei predetti soggetti non rivestono carattere commerciale bensì istituzionale in virtù di specifiche disposizioni legislative di carattere statale o regionale e pertanto non sono assoggettati ad IVA e l'IVA dagli stessi pagata per la realizzazione di dette attività risulta definitivamente non recuperabile.

Considerati i citati presupposti, l'IVA, per i Consorzi di Miglioramento Fondiario di I e II grado viene riconosciuta come spesa ammissibile

A tal fine essi dovranno produrre apposite dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà con le quali dovranno attestare che l'IVA, indicata sui lavori e sulle somme a disposizione e di cui il Consorzio ne chiede l'ammissibilità a finanziamento, non può essere portata, dagli stessi, in detrazione.

Nel caso di Consorzi di Bonifica, l'IVA sui lavori e sulle somme a disposizione non viene riconosciuta come spesa ammissibile in quanto i beneficiari ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, non sono beneficiari diversi dai soggetti non passivi individuati dalla stessa.

Qualora intervengano decisioni a livello comunitario o nazionale che consentano l'ammissibilità dell'IVA, le stesse diverranno immediatamente applicabili.

Ai fini della graduazione delle agevolazioni di cui al presente punto, nel caso in cui le opere siano a servizio di aree agricole coltivate con colture diverse, si farà riferimento alla tipologia di coltura prevalente presente sul territorio interessato.

MISURA 321

SERVIZI ESSENZIALI PER L'ECONOMIA E LA POPOLAZIONE RURALE

Articolo 52 (b) (i) del Reg. (CE) n. 1698/2005
Allegato II punto 5.3.3.2.1 Reg. (CE) n. 1974/2006

E.1 BENEFICIARI

Risultano beneficiari degli interventi di cui alla presente misura i seguenti soggetti:

- a) Comuni e altri enti di diritto pubblico (ricadenti nell'area D come identificata dal PSN);
- b) Consorzi di Miglioramento Fondiario di I e II grado e Consorzio di Bonifica ad esclusione degli interventi sulla viabilità (ricadenti esclusivamente nell'area D).

E.2 TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Si rimanda alla parte generale del presente Bando al punto A.3.

E.3 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

E.3.1 Documentazione da allegare alla domanda:

- a. atto costitutivo e statuto, qualora gli stessi non siano già agli atti dei Servizi competenti in materia di agricoltura;
- b. copia conforme all'originale o estratto del verbale col quale l'organo statutariamente competente approva l'iniziativa. Nel caso specifico di Consorzi di Miglioramento Fondiario di I grado, dovrà emergere dal verbale il rispetto della norma contenuta nella L.P. n. 9 del 3 aprile 2007, all'art. 27, comma 1, lettera a), che da disposizioni in merito alle maggioranze assembleari richieste per l'approvazione delle opere di miglioramento fondiario comportanti una spesa superiore a 500.000,00 Euro. Il rispetto della predetta norma, nel caso di domande di Consorzi di Miglioramento Fondiario di II grado, dovrà essere evidenziato nel verbale di approvazione delle opere dello stesso, richiamando l'approvazione con maggioranza qualificata di cui all'art. 27, comma 1, lettera a), della L.P. 9/2007 da parte dei rispettivi Consorzi di Miglioramento Fondiario di I grado;
- c. relazione tecnica illustrativa;
- d. computo metrico estimativo, con evidenziati i codici di riferimento al prezzario opere pubbliche della Pat;
- e. capitolato speciale di appalto o documento analogo completi di elenco prezzi unitari;
- f. copia semplice della concessione ad edificare o documenti analoghi, qualora richiesta dalle leggi vigenti, con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio che la stessa è conforme all'originale;
- g. valutazione dell'iniziativa proposta, qualora necessaria, secondo le normative inerenti la Valutazione di impatto ambientale (VIA) disciplinata a livello provinciale con L.P. 29 agosto 1988 n. 28 e relativo regolamento di esecuzione con espresso riferimento a Valutazioni di incidenza ambientali (VI) di cui alla Direttiva 92/43/CEE;

- h. elaborati progettuali completi di estratto mappa delle particelle, corografia e documentazione fotografica;
- i. qualora necessaria, perizia geologica o parere di fattibilità redatti da un tecnico abilitato;
- j. qualora necessaria, copia semplice dell'autorizzazione forestale ai sensi delle leggi vigenti con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio che la stessa è conforme all'originale;
- k. copia semplice dell'autorizzazione del Servizio Bacini Montani qualora richiesta ai sensi delle leggi vigenti con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio che la stessa è conforme all'originale;
- l. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante attestante che le particelle fondiarie interessate all'iniziativa ricadono nel territorio di competenza e che sono stati acquisiti gli eventuali permessi di attraversamento, di manomissione o di allacciamento e occupazione temporanea o permanente di aree;
- m. piano particellare degli espropri e/o servitù qualora il beneficiario richieda la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi dell'articolo 18 della L.P. 26/93;
- n. nel caso di realizzazione o sistemazioni di acquedotti potabili:
 - copia semplice del certificato di potabilità dell'acqua, con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio che la stessa è conforme all'originale depositato presso l'amministrazione certificante;
 - concessione per l'uso dell'acqua, secondo quanto previsto dal "Regolamento per la semplificazione e la disciplina dei procedimenti riguardanti derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica" di cui al D.P.P. 23.06.2008, n. 22-129/Leg. e ss.mm.ii. in copia semplice con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio che la stessa è conforme all'originale;
- o. relativamente ad elettrodotti con tensione superiore a 1000 Volt, ai sensi dell'articolo 34 della L.P. 29/12/2006 n. 11, che consente la costruzione da parte di soggetti pubblici o privati, di elettrodotti e di altre opere previste dalla L. P. 13 luglio 1995, n. 7 anche in modo disgiunto rispetto all'esercizio, il soggetto interessato deve presentare:
 - copia della domanda di autorizzazione rilasciata dalla struttura provinciale competente in materia di energia, con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio che la stessa è conforme all'originale;
 - copia dell'accordo di coordinamento con l'Ente o il soggetto abilitato all'esercizio dell'attività elettrica, con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio che la stesso è conforme all'originale depositato presso l'Ente o il soggetto abilitato all'esercizio dell'attività elettrica;
- p. nel caso di realizzazione o di sistemazioni di linee tecnologiche di comunicazione:
 - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che l'opera non ha beneficiato di interventi previsti dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);
- q. dichiarazione del progettista in merito alla necessità della redazione del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. 81/08 e ss. mm. e ii.;
- r. nel caso di Consorzi di Miglioramento Fondiario di I e II grado: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che:
 - l'IVA, indicata sui lavori e sulle somme a disposizione e di cui il Consorzio chiede l'ammissibilità a finanziamento, non può essere portata, dagli stessi, in detrazione;
 - che l'attività svolta dal Consorzio non è organizzata in forma di impresa.

Nel caso in cui non siano necessari ai sensi di legge i documenti di cui alle lettere **f), g), i), j), k), q)** specifica dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del progettista.

In alternativa alle lettere **g), j), k), n) - primo e secondo alinea, o) - primo alinea** ai sensi della L.P. 23/92 è data facoltà al richiedente di dichiarare la disponibilità della documentazione presso l'Amministrazione provinciale, indicandone gli estremi per l'individuazione.

In luogo della documentazione di cui ai punti f), j), k) resta comunque salva la facoltà del soggetto interessato di presentare la corrispondente documentazione in originale.

E.3.2 Documentazione da presentare ai fini della liquidazione delle agevolazioni

Per la liquidazione finale del contributo deve essere presentata la seguente documentazione:

1. domanda del legale rappresentante dell'ente beneficiario;
2. liste delle economie;
3. certificato o dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori per importi a base d'asta fino a 1.000.000 Euro ai sensi dell'articolo 25 L.P. 26/93. Gli stessi dovranno richiamare l'osservanza relativa agli oneri contributivi ed assistenziali.
Per importi superiori o negli altri casi previsti è necessario l'atto formale di collaudo dell'opera redatto dai soggetti di cui all'articolo 24 L.P. 26/93. In tal caso il collaudo tecnico amministrativo dovrà contenere:
 - a) verbale di visita
 - b) relazione e certificato di collaudo,
 - c) certificato finale di verifica riportante le voci di spesa ammissibili (lavori a base d'asta, forniture, somme a disposizione).
4. libretto delle misure, disegni di contabilità, quadro di raffronto planimetrico e contabile tra quanto approvato e quanto realizzato;
5. stato finale dei lavori;
6. fatture originali quietanzate, con relativo elenco riassuntivo delle stesse.

E.4 CRITERI DI AMMISSIBILITÀ, LIMITI MASSIMI DI SPESA.

E.4.1 Spese ammissibili

Possono accedere al finanziamento gli investimenti per infrastrutture su piccola scala inseriti in territorio rurale che prevedono:

- la realizzazione, l'ampliamento e il risanamento di strade a servizio di aree rurali nonché di collegamento tra centri rurali;
- la realizzazione o la sistemazione di acquedotti potabili;
- la realizzazione o la sistemazione di elettrodotti;
- la realizzazione o la sistemazione di linee tecnologiche di comunicazione e collegamenti fognari.

La realizzazione e/o sistemazione di strade è limitata alle iniziative presentate da Comuni relativamente a opere di viabilità rurale localizzate in zona D) – Aree Rurali con problemi complessivi di sviluppo.

Nella realizzazione di nuove strade a servizio delle aree rurali si dovrà tenere conto delle limitazioni previste dal Piano urbanistico provinciale. La realizzazione di nuova viabilità deve comunque essere

conseguente ad esigenze straordinarie di comprovata necessità e alternativa all'impossibilità di ripristinare tracciati esistenti.

La viabilità agricola dovrà essere dotata della relativa segnaletica stradale.

L'intervento deve avere sempre carattere di natura collettiva, interessando di volta in volta, in relazione alla tipologia di intervento, una pluralità di utenti e qualora l'infrastruttura viaria non sia di proprietà pubblica dovrà essere garantito il libero accesso pubblico.

Sono comunque esclusi dalla presente misura tutti gli interventi di natura privata a favore di singole aziende agricole.

Non sono ammissibili semplici investimenti di sostituzione a norma dell'articolo 55, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 1974/2006 come dettagliati nella parte generale al punto A.11.

Le spese ammesse, salvo casi particolari debitamente giustificati, vengono calcolate in base all'elenco prezzi provinciale aggiornato annualmente, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige.

E.4.2 Criteri di ammissibilità specifici

Viabilità rurale

Sono ammissibili, solamente per iniziative presentate dai Comuni, domande purchè la spesa complessiva richiesta non sia superiore ad Euro 700.000,00. Ciascuna iniziativa deve rappresentare un singolo lotto autonomamente funzionale.

- a) la realizzazione, l'ampliamento e il risanamento di strade a servizio di aree agricole, coltivate prevalentemente a prato, arativo, pascolo e piccoli frutti, ove non sono presenti e/o operanti Consorzi di Miglioramento Fondiario. Sono ammesse solo iniziative da realizzarsi in zone svantaggiate di cui al punto 5.1 del PSR 2007-2013;
- b) la realizzazione, l'ampliamento e il risanamento di strade a servizio di insediamenti agricoli non ricompresi in agglomerati rurali. Sono ammesse solo iniziative da realizzarsi in zone svantaggiate di cui al punto 5.1 del PSR 2007-2013;
- c) la realizzazione, l'ampliamento e il risanamento di strade di collegamento tra centri rurali. Sono ammesse solo iniziative da realizzarsi in zone svantaggiate di cui al punto 5.1 del PSR 2007-2013;
- d) la realizzazione di nuova viabilità deve comunque essere condizionata ad esigenze straordinarie di comprovata necessità e solo qualora non sia possibile ripristinare tracciati già esistenti;
- e) l'ampiezza normale della carreggiata ammissibile a finanziamento non dovrà superare i 3,00 m ivi comprese le banchine; per ampiezze superiori saranno necessarie motivate ed esplicite giustificazioni di merito che dovranno essere evidenziate già nel verbale iniziale di verifica tecnico-amministrativa;
- f) nel caso di nuove strade si renderà necessaria la previsione urbanistica nella pianificazione territoriale del Comune;
- g) sono esclusi interventi di manutenzione ordinaria ad eccezione di manutenzioni straordinarie su viabilità realizzata da oltre 10 anni;
- h) di norma sono escluse le opere di sostegno (murature, scogliere, terre armate, bagheri etc) a monte della carreggiata stradale. Le stesse potranno essere ammissibili in casi di particolare necessità connessi con l'obbligatorio allargamento della carreggiata stradale ad almeno 2,5 m e nel limite massimo di 3,00 m comprese le banchine;
- i) l'ammissibilità di barriere stradali ed eventuali accessi non direttamente connessi con la stabilità e la sicurezza della viabilità agricola saranno valutate in relazione alla pericolosità del tratto stradale e dell'ambiente in cui l'opera viene eseguita;
- j) sono ammessi opere di regimazione delle acque al fine di garantire la sicurezza e la stabilità della rete viaria;

- k) di norma non vengono finanziati interventi di sola asfaltatura, se non in casi particolari. Questi non sono comunque prioritari e potranno essere finanziati ad esaurimento delle altre iniziative di viabilità rurale.

Acquedotti potabili ed elettrodotti

- a) le iniziative devono essere finalizzate alla realizzazione di infrastrutture su piccola scala per assicurare servizi essenziali al fine di migliorare e mantenere il livello di vita economico-sociale delle popolazioni residenti in ambito rurale;
- b) non sono ammissibili le spese di allacciamento delle singole utenze;
- c) nell'ammissibilità di nuove iniziative si dovrà tenere conto dello stato di manutenzione di analoghe opere realizzate dal medesimo soggetto con intervento pubblico;
- d) sono esclusi interventi di manutenzione ordinaria, ad eccezione di manutenzioni straordinarie su opere realizzate da oltre 10 anni;
- e) nel caso di acquedotti potabili ed elettrodotti sono ammissibili iniziative purchè la spesa complessiva richiesta non sia superiore ad Euro 400.000,00. Ciascuna iniziativa deve rappresentare un singolo lotto autonomamente funzionante.

Collegamenti fognari e linee tecnologiche

- a) le iniziative devono essere finalizzate alla realizzazione di infrastrutture su piccola scala per assicurare servizi essenziali, al fine di migliorare e mantenere il livello di vita economico-sociale delle popolazioni residenti in ambito rurale;
- b) gli interventi devono essere ad esclusivo servizio di insediamenti agricoli e non inseriti in agglomerati rurali;
- c) sono esclusi interventi di manutenzione ordinaria, ad eccezione di manutenzioni straordinarie su opere realizzate da oltre 10 anni;
- d) per ciascun tipo di iniziativa sono ammissibili domande purchè la spesa complessiva richiesta non sia superiore ad Euro 400.000,00. Ciascuna iniziativa deve rappresentare un singolo lotto autonomamente funzionante.

E.5 MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE

Parte generale.

E.6 CRITERI DI SELEZIONE

L'ordine di priorità è articolato mediante l'ordinazione delle istanze in base al punteggio complessivo assegnato a ciascuna domanda per tipologia-ordine di priorità nonché per ulteriori elementi caratterizzanti l'iniziativa, come da sottostante tabella. Il punteggio massimo che si può attribuire al primo livello di priorità è 100.

La tabella nell'attribuzione dei punteggi legati ai criteri di selezione classifica le iniziative nelle seguenti cinque macrocategorie:

1. acquedotti presentati da Consorzio di Bonifica e Consorzi di Miglioramento Fondiario di I e II grado, da Comuni o altri Enti Pubblici;
2. elettrodotti presentati da Consorzi di Miglioramento Fondiario di I e II grado, da Comuni o altri Enti pubblici e Consorzio di Bonifica;
3. collegamenti fognari e linee tecnologiche di comunicazione (T.I.C.) presentati da Comuni o altri Enti pubblici, da Consorzio di Bonifica e Consorzi di Miglioramento Fondiario di I e II grado;
4. viabilità rurale presentata da Comuni o altri Enti pubblici ove non siano presenti Consorzi di Miglioramento Fondiario;

5. viabilità rurale presentata da Comuni o altri Enti pubblici.

A parità di priorità si seguirà l'ordine cronologico di presentazione delle domande (accertato sulla base del numero di protocollo assegnato)

| MISURA 321 SERVIZI ESSENZIALI PER L'ECONOMIA E LA POPOLAZIONE RURALE PUNTEGGI | Significatività della spesa | | Fruitori dell'operazione finanziata | | ZONA (punto 5.1 P.S.R.) Disposizioni Generali Applicazione territoriale | | Adeguali infrastrutture esistenti | A servizio di più nuclei familiari | | A servizio di insediamenti situati a quota > di 900 m s.l.m. |
|---|--------------------------------|----------------------|---|------------|--|--------|--|--|------|--|
| | ≤ Euro 250.000,00 | > Euro 250.000,00 | Da 10 a 50 | Oltre a 50 | Svantaggiata | Leader | | Da 3-10 | > 10 | |
| 1 Acquedotti potabili | 60 | 50 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 10 |
| 2 Elettrodotti | 55 | 45 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 10 |
| 3 Collegamenti fognari e linee tecnologiche di comunicazione (TIC) | 35 +10(TIC) | 30 +10(TIC) | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 10 |
| 4 Viabilità rurale presentata da Comuni o altri Enti pubblici ove non siano presenti Consorzi di Miglioramento fondiario | 35 | 25 | 5 | 10 | 5 | 5 | 20 + 10 per strade a servizio di strutture caratterizzanti attività tradizionali di montagna | 5 | 3 | 10 |
| 5 Viabilità rurale presentata da Comuni o altri Enti pubblici | 25 | 20 | 5 | 10 | 5 | 5 | 20 + 10 per strade a servizio di strutture caratterizzanti attività tradizionali di montagna | 5 | 3 | 10 |

Ricaduta in termini occupazionali

| | Punteggio |
|---|-----------|
| Ricaduta positiva con incremento della manodopera | 2 |

E.7 AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni possono essere concesse in forma di contributo in conto capitale ovvero limitatamente agli aiuti aggiuntivi a totale carico della Pat sotto forma di contributo annuo costante o di combinato, come specificato nella parte generale al punto A.9.

L'entità del contributo è fissata nella seguente misura:

Contributo pubblico **dell'80%** dei costi ammessi, elevabile **al 90%** nelle aree delimitate LEADER.

Nel caso di Consorzi di Miglioramento Fondiario di I e II grado per effetto dell'articolo 1, comma 1 bis del decreto legge 11 aprile 1989, n. 125, convertito dalla legge 2 giugno 1989, n. 214, le attività dei predetti soggetti non rivestono carattere commerciale bensì istituzionale in virtù di specifiche disposizioni legislative di carattere statale o regionale e pertanto non sono assoggettati ad IVA e l'IVA dagli stessi pagata per la realizzazione di dette attività risulta definitivamente non recuperabile.

Considerati i citati presupposti, l'IVA, per i Consorzi di Miglioramento Fondiario di I e II grado viene riconosciuta come spesa ammissibile

A tal fine essi dovranno produrre apposite dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà con le quali dovranno attestare che l'IVA, indicata sui lavori e sulle somme a disposizione e di cui il Consorzio ne chiede l'ammissibilità a finanziamento, non può essere portata, dagli stessi, in detrazione.

Nel caso di Comuni e altri enti di diritto pubblico, e di Consorzio di Bonifica, l'IVA sui lavori e sulle somme a disposizione non viene riconosciuta come spesa ammissibile in quanto i beneficiari ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, non sono beneficiari diversi dai soggetti non passivi individuati dalla stessa.

Qualora intervengano decisioni a livello comunitario o nazionale che consentono l'ammissibilità dell'IVA, le stesse diverranno immediatamente applicabili.

Per le iniziative la cui localizzazione è parte in Area D) - Area rurale con problemi complessivi di sviluppo e parte in Area A) Polo Urbano al fine di determinare l'entità del contributo corrispondente si farà riferimento all'Area ove ricade la superficie prevalente beneficiaria dell'intervento.

E.8 AGGIUDICAZIONE DELLE OPERE E DEGLI ACQUISTI

Parte generale.

E.9 OBBLIGHI A CARICO DEI RICHIEDENTI

Parte generale.

E.10 DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI CONTROLLI E SANZIONI

Parte generale.